

Relazione di Quadro Conoscitivo Diagnostico

Formazione del Piano/ASSUNZIONE



Adeguamento cartografico del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale

Proposta di Piano assunta con DGR

**ASSESSORATO ALL'AMBIENTE, PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE, MOBILITÀ E TRASPORTI,
INFRASTRUTTURE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Area Territorio, Città, Paesaggio

Settore Governo e qualità del territorio - Direzione Generale Cura del territorio e dell'ambiente

Ufficio di piano

Responsabile Ufficio di Piano: Daniele Capitani

Coordinamento tecnico generale: Graziella Guaragno

Coordinamento cartografico: Marco Nerieri

Gruppo di lavoro: Alessia Albini, Maria Silva Ganapini, Michela Grandi, Manuela Guglielmi, Elena Negri

Supporto ValSAT: Alessandra Guidazzi

Supporto giuridico: Luca Trentini

Supporto amministrativo: Michela Romagnoli

Garante della comunicazione e partecipazione: Laura Punzo

Collaborazioni:

Coordinamento con la cartografia di base

Area Sistema informativo geo-topografico - DG Innovazione digitale

Stefano Olivucci

Dissesto idrogeologico, ricognizione circhi glaciali e laghi

Settore Difesa del Territorio – Direzione Generale Cura del territorio e dell'ambiente

Monica Guida, Marco Pizziolo, Cristian Marasmi

Tutela delle acque

Area Tutela e gestione dell'acqua – Direzione Generale Cura del territorio e dell'ambiente

Patrizia Ercoli, Pellegrino Immacolata, Palumbo Addolorata, Camilla Iuzzolino e Paola Maldini

Sistema forestale e boschivo

Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo delle Zone Montane – Direzione Generale Cura del territorio e dell'ambiente: Roberto Diolaiti, Gabriele Locatelli, Elisabetta Labate, Marco Pattuelli

Area agricoltura sostenibile - DG Agricoltura

Giampaolo Sarno, Giovanni Pancaldi

Adeguamento cartografico al Codice dei beni culturali e del Paesaggio a cura di:

Comitato Tecnico Scientifico per l'adeguamento del PTPR al Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Contributi specialistici per l'estensione del PTPR ai Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio

Heriscape Progetti SRL STP

Progetto grafico a cura di:

BAM! Strategie Culturali

RELAZIONE di QUADRO CONOSCITIVO DIAGNOSTICO

Premessa	2
1 Adeguamento cartografico del PTPR al Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs 42/2004).....	3
1.1 I beni paesaggistici oggetto della ricognizione.....	3
1.2 Le fonti della ricognizione	4
1.3 I beni non oggetto della ricognizione. Le aree escluse.	11
1.4 I siti UNESCO	11
1.5 Diagnosi del Quadro conoscitivo dell'adeguamento cartografico al D.Lgs 42/2004	11
ALLEGATI alla parte 1 - beni paesaggistici	12
2 Estensione delle tutele del PTPR ai territori dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltro	13
2.1 Sistema collinare montano e dei crinali	14
2.2 Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi bacini e corsi d'acqua.....	15
2.3 Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale	17
2.4 Zone di tutela naturalistica	19
2.5 Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua.....	21
2.6 Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi.....	22
2.7 Insediamenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane	24
2.8 Elementi di interesse storico testimoniale	25
2.9 Diagnosi del Quadro Conoscitivo per l'estensione del PTPR ai Comuni di Montecopiolo e Sassofeltro.....	30
ALLEGATO 2 al Quadro conoscitivo	30
3 Adeguamento del PTPR in materia di dissesto idrogeologico e tutela delle acque superficiali e sotterranee.....	31
3.1 Le fonti normative e di pianificazione per gli artt. 26-27.....	31
3.2 Le fonti normative e di pianificazione per l'art. 29	32
3.3 Le fonti normative e di pianificazione per l'art 28 comma 1	33
3.4 Diagnosi del Quadro Conoscitivo in materia di dissesto idrogeologico e di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei.....	35

Premessa

Il presente documento intende illustrare il Quadro Conoscitivo utilizzato per l'elaborazione dell'adeguamento cartografico del PTPR, approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n.1338 del 28 gennaio 1993, al Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.LGS 42/2004), per le integrazioni necessarie all'estensione delle tutele del Piano per i territori dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio e, in coerenza con il principio di competenza di cui all'art. 24 della l.r. 24/2017, per l'aggiornamento del medesimo in materia di assetto idrogeologico.

Ai sensi dell'Art. 22 della LR 24/2017 il quadro conoscitivo è elemento costitutivo degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e costituisce riferimento necessario per la definizione degli obiettivi e dei contenuti del piano e per la ValSAT.

Il presente quadro conoscitivo è organizzato in tre sezioni che corrispondono, come illustrato nella Relazione generale, ai tre oggetti di adeguamento, riportando in particolare dati, analisi e riferimenti conoscitivi per ciascuno di essi. Completano la Relazione 13 allegati, tra i quali le perimetrazioni dei Siti Unesco, che vengono recepiti in seno al Quadro Conoscitivo.

1 Adeguamento cartografico del PTPR al Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs 42/2004).

Per l'adeguamento al codice dei beni culturali e del paesaggio del PTPR, si assumono gli esiti della ricognizione dei beni paesaggistici regionali effettuata dal competente Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.), costituito da rappresentanti della Regione Emilia-Romagna e del Ministero della Cultura, nell'ambito dei lavori di co-pianificazione per l'adeguamento del P.T.P.R. al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, così come previsto dall'art. 143 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n 42 (Codice).

Il presente documento elenca i beni paesaggistici oggetto di ricognizione e riassume le relative fonti utilizzate per la loro individuazione e rappresentazione cartografica che costituiscono il Quadro Conoscitivo.

1.1 I beni paesaggistici oggetto della ricognizione

Sono oggetto di ricognizione i beni paesaggistici così come definiti dall'art. 134 del Codice:

- a. gli immobili e le aree di cui all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;
- b. le aree di cui all'articolo 142;
- c. gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.

Nello specifico,

1 Gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico sono così individuati dall'art. 136 del Codice:

- a. le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
- b. le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c. i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
- d. le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

2 Le aree tutelate per legge sono così individuate dall'art. 142 del Codice:

- a. i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b. i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c. i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d. le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e. i ghiacciai e i circhi glaciali;

- f. i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g. i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (norma abrogata, ora il riferimento è agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018);
- h. le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i. le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
- l. i vulcani;
- m. le zone di interesse archeologico.

La ricognizione dei beni paesaggistici è finalizzata alla loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, così come previsto dall'art. 143, commi b) e c), del Codice.

1.2 Le fonti della ricognizione

I criteri utilizzati in fase di ricognizione dei beni paesaggistici sono stati desunti dalle disposizioni individuate nelle Linee Guida dell'allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee – Servizio IV Tutela e qualità del paesaggio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali contenute nel documento *"POAT MiBAC (Ob. II.4 del PON GAT FESR 2007-2013) Linea di attività II.c. La pianificazione paesaggistica: la collaborazione istituzionale. Relazione finale, giugno 2011. Attività 1 analisi delle problematiche ed individuazione delle possibili soluzioni relative alla definizione dei criteri da adottare ai fini della ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni paesaggistici come stabilito dal Codice dei beni culturali e del paesaggio all'art. 143, da utilizzarsi anche a supporto della elaborazione di modelli digitali per la realizzazione di mappe tematiche nell'ambito di sistemi informativi territoriali"* (Linee Guida POAT 2011). Le linee guida definiscono i criteri metodologici da adottare ai fini della ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni paesaggistici, fornendo criteri univoci per tutto il territorio nazionale.

La base dati cartografica di partenza è derivata dalla consultazione degli strati informativi contenuti nel Catalogo dei dati del portale minERva della Regione Emilia-Romagna a cura della Direzione Generale Cura del territorio e dell'ambiente e in particolare del Data Base Topografico Regionale (DBTR) (<https://datacatalog.regione.emilia-romagna.it/catalogCTA>).

Analogamente sono stati presi a riferimento anche gli strati informativi del WebGis del Patrimonio culturale dell'Emilia-Romagna a cura del Segretariato regionale per l'Emilia-Romagna del Ministero della Cultura (<https://www.patrimonioculturale-er.it/webgis>).

La fase di ricognizione, inoltre, ha considerato gli approfondimenti svolti e contenuti nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) e si è avvalsa di fonti specifiche per ciascuna categoria di bene paesaggistico, così come meglio precisato nei successivi paragrafi, vagliando e sistematizzando le informazioni note.

In ottemperanza al principio di non duplicazione il presente quadro conoscitivo dà atto delle fonti utilizzate per la ricognizione dei beni paesaggistici, indicando i link ai siti in cui sono pubblicate e include come allegati solamente gli elaborati originali prodotti dal Comitato Tecnico Scientifico che non sono già unitariamente disponibili/catalogati o sono frutto di un approfondimento specifico.

1. Gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del Codice.

Sulla base di una metodologia condivisa (*Allegato A alle Norme*), il Comitato Tecnico Scientifico ha verificato i perimetri di tutti i beni paesaggistici regionali tutelati ai sensi dell'art. 136, fra cui anche i provvedimenti e gli atti emessi ai sensi della normativa previgente, secondo quanto disposto dall'articolo

157 del Codice. Il lavoro svolto ha comportato la verifica, a partire dal provvedimento istitutivo del vincolo (ai sensi della L. 778/1922, della L. 1497/1939, del D.Lgs 490/1999 e del D.Lgs 42/2004) e dalla documentazione agli atti, dell'esatta denominazione, perimetrazione e classificazione dei beni, individuando e correggendo eventuali aporie ed evidenti errori materiali.

A tal fine sono stati consultati:

- l'archivio documentale contenente la scansione digitale degli atti istitutivi delle tutele, comprensivi di eventuali planimetrie, pubblicato nella sezione Territorio del sito web della Regione Emilia-Romagna (<https://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/adeguamento-ptpr/immobili-e-aree-di-notevole-interesse-pubblico-art-136-d-lgs-42-2004>);
- il quadro conoscitivo dell'Atlante dei beni paesaggistici pubblicato nella sezione Territorio del sito web della Regione Emilia-Romagna (<https://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/studi-analisi-e-approfondimenti-tematici/atlante-beni-pae>);
- gli elaborati dei quadri conoscitivi dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP) delle province di Piacenza, Parma, Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;
- i documenti d'archivio conservati presso le Soprintendenze Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura (SABAP);
- i catasti storici conservati presso le locali Agenzie del Territorio;
- il Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico del Ministero della Cultura (SITAP) (<https://sitap.cultura.gov.it/index.php>).

Nell'ambito del lavoro di accertamento, ogni qual volta è emersa la necessità di una revisione sostanziale dell'atto istitutivo sulla base di gravi criticità non risolvibili in modo oggettivo e secondo la metodologia condivisa, a riguardo dell'individuazione della corretta perimetrazione o dell'impossibilità di identificare gli elementi descritti nel decreto di tutela, o ancora della perdita del bene, il Comitato Tecnico Scientifico ha demandato alla competente Commissione regionale del paesaggio il compito di decidere in merito alle criticità riscontrate e procedere al perfezionamento, rifacimento o eventuale rimozione del provvedimento istitutivo.

La Commissione regionale per il paesaggio ([Commissione regionale per il paesaggio - Paesaggio - Territorio](#)), nell'ambito delle proprie funzioni, ha provveduto a perfezionare le seguenti dichiarazioni di notevole interesse pubblico (12):

- Dichiarazione di notevole interesse pubblico del "platano plurisecolare di Carpinello, in Comune di Forlì", ai sensi dell'art. 136, comma 1 lettera a) del D.Lgs 42/2004 (proposta approvata dalla Commissione provinciale di Forlì il 22 settembre 1980);
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico del "Gran Bosco della Mesola - Foresta Panfilia, Torre dell'Abate, Boschetti del Gradizzo e Santa Giustina - Centro storico di Mesola- Viale delle Biverare-Pinete Motte del Fondo e della Ribaldesa, siti nei Comuni di Mesola, Goro e Codigoro", ai sensi dell'art. 136, comma 1 lettera c) e d) del D.Lgs 42/2004 (proposta approvata dalla Commissione provinciale di Ferrara il 2 marzo 1976);
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico della "zona di Rio Cozzi, in Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole", ai sensi dell'art. 136, comma 1 lettera d) del D.Lgs 42/2004 (proposta approvata dalla Commissione provinciale di Forlì il 30 giugno 1980);
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico della "località denominata Castelnuovo, in Comune di Meldola", ai sensi dell'art. 136, comma 1 lettera c) del D.Lgs 42/2004 (proposta approvata dalla Commissione provinciale di Forlì il 22 settembre 1980);
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico della "località denominata Scardavilla, nel Comune di Meldola", ai sensi dell'art. 136, comma 1 lettera c) del D.Lgs 42/2004 (proposta approvata dalla Commissione provinciale di Forlì il 30 giugno 1980);

- Dichiarazione di notevole interesse pubblico della "Villa, Parco e Boschetto Barattieri, siti nel Comune di Vigolzone (PC), frazione di Albarola", ai sensi dell'art. 136, comma 1 lettera b) del D.Lgs42/2004 (presente negli elenchi dei Beni soggetti a vincolo trasmessi dalla Soprintendenza nel 1978 al Comune di Vigolzone, a seguito dell'emanazione del DPR del 1977);
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico della "Dorsale dei Carpineti sita nel Comune di Carpineti", ai sensi dell'art.136 lett. c) e d), del D.Lgs42/2004, e di contestuale revoca e sostituzione del vincolo paesaggistico già insistente nell'area, istituito con DM del 1/8/1985;
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico della "Tenuta Sampieri-Talon e del viale di Roveri, siti in località Volta di Reno, nei comuni di Argelato, Sala Bolognese e Castello d'Argile" ai sensi dell'art.136 lett. a) e b) del D.Lgs42/2004 e di contestuale revoca e sostituzione del vincolo paesaggistico già insistente nell'area, istituito con notifica del 21 gennaio 1943;
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico della "Zona della Valle del Guerro tra le località Cà di Sola e Castelvetro", ai sensi dell'art.136 comma 1 lett. c) e d) del D.Lgs42/2004 (assunta dall'allora competente Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, con verbale della seduta del 4 aprile 1975 nel 1975);
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'"Area fluviale ed agricola a destra Po – Luoghi Bacchelliani, Comune di Ro ferrarese", ai sensi dell'art.136 comma 1 lett. c) e d) del D.Lgs42/2004 (proposta della Soprintendenza del 29 maggio 2003);
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'"Area dalle caratteristiche paesaggistiche, storico e ambientali delle Partecipanze Agrarie di Cento e di Pieve di Cento, in comune di Cento" ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. c), del D.Lgs22 gennaio 2004, n. 42 (proposta originariamente avanzata dalla Soprintendenza nel 1994, assunta dall'allora competente Commissione provinciale per le bellezze naturali, con verbale della seduta del 19 marzo 1997);
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico della "località Covignano e area collinare circostante, in comune di Rimini" ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. c) e d), del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (proposta presentata dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Ravenna, assunta dall' allora competente Commissione Provinciale per la tutela delle Bellezze Naturali, con verbale della seduta del 23 aprile 1997);

e a rimuovere, per accertata inesistenza del bene paesaggistico, i seguenti provvedimenti (5):

- Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei Giardini Pubblici, siti nel Comune di Ravenna (istituiti con il Decreto Ministeriale dell'8 dicembre del 1923 e con il Decreto Ministeriale del 6 giugno del 1929);
- Compagnia Immobiliare Lugano, Comune di Casalecchio di Reno (emergenza geologica), di cui al Decreto Ministeriale del 23 marzo 1965, (Decreto Ministeriale del 23 marzo 1965);
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico del bosco «Selva della Lonza», sito nel Comune di Morfasso" (istituita con due Decreti Ministeriali del 9 ottobre 1941);
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico del bosco «La Cattedrale», sito nel Comune di Morfasso" (istituita con quattro Decreti Ministeriali del 9 ottobre 1941);
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Filare di pini esistenti lungo la strada Comunale Goccianello nel fondo denominato Feliceto, sito nel Comune di Imola (frazione Zello) (istituita con istituito con Notifica del 9 ottobre 1928).

Ad esito delle attività di ricognizione risultano vigenti 207 beni paesaggistici riportati nell'**Allegato 1.1** del presente Quadro Conoscitivo "Elenco degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1, del D.Lgs 42/2004".

I provvedimenti istitutivi, le schede ricognitive e degli elaborati cartografici sono raccolti e sistematizzati nell'**Allegato 1.2** "Archivio documentale degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1, del D.lgs. 42/2004"(<https://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/adeguamento-ptpr/immobili-e-aree-di-notevole-interesse-pubblico-art-136-d-lgs-42-2004>), che è stato progressivamente aggiornato.

2. Le aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del Codice.

Sulla base di metodologie condivise (*Allegati B alle Norme*), cui si rimanda per gli approfondimenti sulle singole tipologie di beni, il Comitato Tecnico Scientifico ha verificato i perimetri di tutti i beni paesaggistici regionali tutelati ai sensi dell'art. 142, ove esistenti, a partire dalle definizioni fornite dal Codice e dalle Linee Guida POAT 2011 richiamate in premessa.

- a. I territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare.

Per la ricognizione della linea di battigia è stata presa a riferimento la linea di costa marina, come definita nella relativa classe del Data Base Topografico Regionale che individua tra i diversi elementi anche la linea di battigia aggiornata in base alle mappe di pericolosità e del rischio dei Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni, elaborati ai sensi del D.Lgs49/2010 in recepimento della Direttiva 2007/60/CE.

- b. I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi.

La ricognizione ha preso avvio dalla verifica dei laghi con toponimo presenti sulla Carta Tecnica Regionale alla scala 1:5.000 (CTR5) di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 e dalla classe "specchio d'acqua" del DBTR. La ricognizione ha inoltre preso a riferimento il Database Uso del Suolo e ortoimmagini tematiche relative a riprese aeree prodotte in anni diversi (2003 - 2008 - 2014 - 2017 - 2018).

- c. I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.

La Direttiva 2000/60/CE ha costituito la base per l'individuazione dei fiumi e dei torrenti presenti sul territorio regionale, mentre per gli altri corsi d'acqua si è fatto riferimento agli elenchi previsti dal Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Le acque pubbliche sono iscritte in elenchi "principali" redatti a cura del Ministero dei lavori pubblici, eventualmente modificati o integrati da elenchi "suppletivi", compilati e approvati con le stesse forme degli elenchi principali. L'elenco così costituito è stato tradotto nel database dei Corsi d'acqua pubblici di rilevanza paesaggistica, pubblicato nella sezione Paesaggio del sito web della Regione Emilia-Romagna (<https://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/beni-paesaggistici/db-corsiacquapubblici>), **Allegato 1.3** del presente Quadro Conoscitivo. La ricognizione ha altresì tenuto conto dei corsi d'acqua di irrilevanza paesaggistica di cui alle DGR 2531/2000, poi riconfermata con DGR 143/2019, e DGR 2008/2021.

- d. Le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole.

La ricognizione relativa alle montagne per la parte eccedente i 1200 metri sul livello del mare per la catena appenninica è stata effettuata sulla base dell'isoipsa dei 1200 mt. del DBTR.

- e. I ghiacciai e i circhi glaciali.

Il CTS ha preso atto della non esistenza di ghiacciai. I circhi glaciali sono stati individuati con il supporto del Settore regionale Difesa del Territorio, Area geologia, suoli e sismica della Regione Emilia-Romagna, che ha preliminarmente analizzato i dati cartografici e le note illustrative dei fogli geologici a scala

1:50'000 della Carta geologica d'Italia, che interessano i territori dell'Appennino emiliano–romagnolo con porzioni di territorio sopra i 1200 metri. Come fonte accessoria sono state consultate alcune cartografie geomorfologiche relative a settori appenninici oggetto di studi tra gli anni '60 e '90 del secolo scorso. Tramite l'ausilio di strumenti informatici (Modelli ad ombreggiatura del terreno (*hillshade*), basati su DEM (*Digital Elevation Model*) 5x5m derivato dalla CTR e Strumenti di visualizzazione 3D sono stati ricavati altri parametri morfometrici e la carta dell'acclività dei versanti.

f. I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi.

La ricognizione è stata effettuata sulla base degli elenchi dei parchi e delle riserve nazionali o regionali pubblicati nella sezione Ambiente del sito web della Regione Emilia-Romagna (<https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/aree-protette/parchi>) dove è reperibile anche l'individuazione cartografica derivata dagli atti istitutivi dei parchi e delle riserve regionali. Alla data della ricognizione i parchi e le riserve dell'Emilia-Romagna sono i seguenti:

1. Parco regionale Abbazia di Monteveglio;
2. Riserva naturale speciale Alfonsine;
3. Parco regionale Alto Appennino Modenese;
4. Parco nazionale Appennino Tosco-Emiliano;
5. Parco regionale Boschi di Carrega;
6. Riserva naturale orientata Bosco della Frattona;
7. Riserva naturale orientata Bosco di Scardavilla;
8. Riserva naturale orientata Cassa di espansione del Fiume Secchia;
9. Riserva naturale generale Contrafforte Pliocenico;
10. Parco regionale Corno alle Scale;
11. Parco regionale Delta del Po;
12. Riserva naturale orientata Dune fossili di Massenzatica;
13. Riserva naturale orientata Fontanili di Corte Valle Re;
14. Parco nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna;
15. Parco regionale Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa;
16. Riserva naturale generale Ghirardi;
17. Parco regionale Laghi Suviana e Brasimone;
18. Riserva naturale orientata Monte Prinzera;
19. Parco regionale storico Monte Sole;
20. Riserva naturale orientata Onferno;
21. Riserva naturale orientata Parma Morta;
22. Riserva statale (porzioni esterne ai Parchi) Pineta di Ravenna;
23. Riserva naturale orientata Rupe di Campotrerà;
24. Riserva statale (porzioni esterne ai Parchi) Sacca di Bellocchio;
25. Riserva naturale Salse di Nirano;
26. Parco regionale Sassi di Roccamalatina;
27. Parco interregionale Sasso Simone e Simoncello;
28. Riserva naturale orientata Sassoguidano;
29. Parco regionale Stirone e Piacenziano;
30. Parco regionale fluviale Taro;
31. Riserva naturale generale Torrile e Trecasali;
32. Parco regionale fluviale Trebbia;
33. Parco regionale Valli del Cedra e del Parma;
34. Parco regionale Vena del Gesso Romagnola.

g. I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (norma abrogata, ora il riferimento è agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018).

Per la ricognizione dei territori coperti da foreste e boschi si è fatto riferimento alle definizioni degli artt. 3, 4 e 5 del D.Lgs 34/2018, Testo unico in materia di foreste e filiere forestali, che ha sostituito il previgente D.Lgs 227/2001. Il Testo Unico, agli artt. 3, comma 3, e art. 4, consente alle Regioni di adottare, in accordo con il MiC, formulazioni integrative a quella definita per competenza esclusiva dello Stato. In forza di questa facoltà, tra le aree assimilate a bosco, il presente piano individua, ai soli fini paesaggistici, i castagneti da frutto in attualità di coltura, fatta eccezione per gli impianti colturali intensivi, quali gli impianti coltivati con ordinari criteri dell'arboricoltura da frutto per coltivazione di specie e ibridi appartenenti al genere *Castanea* con moduli colturali intensivi, che prevedano periodiche lavorazioni del terreno o inerbimento artificiali.

Il riferimento cartografico principale su cui attestarsi per l'individuazione delle aree di cui all'art. 142, comma 1, lett. g), ferma restando la prevalenza dell'effettivo stato dei luoghi sulla ricognizione cartografica, è costituito dalla Carta forestale regionale 2014 – aggiornamento 2025, dalla quale sono state estratte le sole voci che corrispondono alla definizione di bosco del Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali, D.Lgs n. 34 del 2018 e ai castagneti da frutto.

h. Le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici.

Per la ricognizione si è assunto a riferimento, come migliore base conoscitiva a disposizione, il lavoro di individuazione degli usi civici e delle università agrarie effettuato dalla Regione dal 2010 al 2014, condotto in due fasi successive finalizzate rispettivamente a:

- l'individuazione, in base alla ricerca di archivio, dell'elenco dei Comuni storicamente interessati dalla presenza di domini collettivi;
- la ricostruzione dell'iter d'accertamento di ciascuna realtà, necessario per verificare la loro effettiva esistenza (al 2014, subito prima del 2017) e consistenza.

Sono state utilizzate fonti prevalentemente documentali (istruttorie, atti, decreti/delibere/determine) mentre per le terre collettive gestite da Enti dedicati si è privilegiata la visura catastale effettuata alla data della ricognizione e fornita direttamente dagli stessi (Consorzio delle Comunalie nel parmense o alcune Partecipanze) o dal Settore Agricoltura, caccia e pesca della Regione Emilia-Romagna.

L'Allegato 1.4 del presente Quadro conoscitivo raccoglie tutta la documentazione sistematizzata comprensiva di:

- Rapporti per Provincia delle aree assegnate alle università agrarie e delle zone gravate da usi civici;
- Schede descrittive delle aree assegnate alle università agrarie e delle zone gravate da usi civici;
- Elenco delle aree assegnate alle università agrarie e delle zone gravate da usi civici incerti;
- Tabella riassuntiva dell'accertamento delle aree assegnate alle università agrarie e delle zone gravate da usi civici.

i. Le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448.

Le zone umide di importanza internazionale sono istituite con Decreti del Ministero dell'Ambiente corredati da relativa documentazione cartografica e fanno parte del relativo elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448. La ricognizione ha pertanto preso a riferimento l'elenco pubblicato sul sito web del Ministero dell'Ambiente (<https://www.mase.gov.it/pagina/elenco-delle-zone-umide>). Alla data della ricognizione le aree RAMSAR dell'Emilia-Romagna sono le seguenti:

1. Sacca di Bellocchio;
2. Valle Santa;
3. Ponte Alberete;
4. Valle Campotto e Bassarone;
5. Valle di Gorino;
6. Valle Bertuzzi;

7. Valli residue del comprensorio di Comacchio;
8. Piallassa della Baiona e Risega;
9. Ortazzo e Ortazzino;
10. Saline di Cervia.

l. I vulcani.

Il CTS ha preso atto che il DBTR non individua alcun vulcano nel territorio regionale

m. Le zone di interesse archeologico.

Le fonti documentali utilizzate per la ricognizione delle aree archeologiche sono costituite:

- Dalla banca dati dei beni archeologici sottoposti a tutela ai sensi della Parte Seconda del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, le cui perimetrazioni sono state digitalizzate grazie al lavoro congiunto sancito dal Protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna, il Segretariato regionale del MiBACT e la Soprintendenza Archeologia dell'Emilia-Romagna, per la condivisione, la fruizione e l'aggiornamento dei dati presenti nella Banca dati georeferenziata dei Beni archeologici immobili tutelati dell'Emilia-Romagna, siglato in data 29 giugno 2016 ([Beni archeologici immobili tutelati dell'Emilia-Romagna – Territorio \(regione.emilia-romagna.it\)](http://regione.emilia-romagna.it)) e mantenute aggiornate nel WebGIS del Patrimonio culturale dell'Emilia-Romagna a cura del Segretariato regionale per l'Emilia-Romagna del Ministero della Cultura (<https://www.patrimonioculturale-er.it/webgis>);
- dalle "zone ed elementi d'interesse storico archeologico" di cui all'art. 21 lett. a) delle Norme del PTPR dell'Emilia-Romagna, come individuate cartograficamente dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali e quindi dai piani sotto ordinati;

L'allegato 1.6 del presente Quadro conoscitivo rappresenta

- dalle "zone ed elementi d'interesse storico archeologico" di cui all'art. 21 lett. b) delle Norme del PTPR dell'Emilia-Romagna, a partire da quelli individuati nello studio denominato "Ricognizione delle aree archeologiche di interesse paesaggistico di cui all'art. 142, comma 1, lett. m), del Codice" e realizzato dalla Regione Emilia-Romagna in collaborazione con l'allora Soprintendenza per i beni archeologici dell'Emilia-Romagna pubblicato nel 2013 e approvato con la DGR n. 1284 del 2014;
- dalle carte archeologiche e dalle carte della potenzialità archeologica;
- dalle più recenti scoperte archeologiche.

L'allegato 1.5 al presente Quadro conoscitivo riporta gli esiti della attività di ricognizione ed è comprensivo di:

- Elenco delle tutele archeologiche decretate ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/2004;
- Elenco delle zone di interesse archeologico;
- Schede aree archeologiche organizzate per Province;
- Tavole aree archeologiche organizzate per Province.

Dal raffronto preliminare tra le zone archeologiche individuate dal Codice e le "zone ed elementi d'interesse storico archeologico" di cui all'art. 21 lett. a) delle Norme del PTPR, sono inoltre emersi alcuni specifici errori materiali o inesattezze nella individuazione cartografica di queste ultime, che sono riportati nell'**Allegato 1.6** del presente quadro conoscitivo "Errori materiali e precisazioni cartografiche delle tutele dell'art.21 del PTPR".

1.3 I beni non oggetto della ricognizione. Le aree escluse.

L'art. 142, comma 2, del Codice, individua le aree alle quali non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, limitatamente ai beni di cui alle lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), che alla data del 6 settembre 1985:

- a. erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;
- b. erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;
- c. nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Le aree escluse di cui sopra non sono state oggetto di ricognizione.

1.4 I siti UNESCO

L'art. 135 del Codice dei beni culturali e del paesaggio cita i Siti Unesco come elemento conoscitivo per l'individuazione e la definizione della disciplina degli Ambiti di paesaggio.

Il riconoscimento di questi siti è disciplinato dalla Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Mondiale culturale e naturale, adottata dall'UNESCO nel 1972, che prevede che i beni candidati possano essere iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale come patrimonio culturale, naturale o paesaggio culturale. Le misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO, sono disciplinate dalla Legge n. 77 del 20 febbraio 2006.

Per reperire i siti attualmente formalizzati che interessano la Regione Emilia-Romagna si è fatto riferimento al sito internet istituzionale dell'UNESCO nel quale sono rese disponibili le perimetrazioni ufficiali all'indirizzo <https://whc.unesco.org/en/wh-gis/> e da cui risultano:

- 10. 1995 Ferrara, città del Rinascimento, e il Delta del Po
- 16. 1996 Monumenti paleocristiani di Ravenna
- 21. 1997 Modena: Cattedrale, Torre Civica e Piazza Grande
- 53. 2017 Antiche faggete primordiali dei Carpazi e di altre regioni d'Europa (sito transnazionale, Albania, Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Germania, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Ucraina, per l'Italia Parco Nazionale Lazio, Abruzzo e Molise, Sasso Fratino, Monte Raschio, Foresta Umbra, Cozzo Ferriero, Monte Cimino, Riserva di Valle infernale)
- 58. 2021 I Portici di Bologna
- 59. 2023 Carsismo e grotte nelle evaporiti dell'Appennino settentrionale

Le perimetrazioni sono contenute e mantenute aggiornate nell'**Allegato 1.7** "Individuazione cartografica dei siti Unesco" che integra il presente Quadro Conoscitivo.

1.5 Diagnosi del Quadro conoscitivo dell'adeguamento cartografico al D.Lgs 42/2004

L'adeguamento cartografico oggetto del presente procedimento rappresenta un obbligo di legge sancito dal D.Lgs 42/2004, in particolare dagli artt. 135 comma 1 e dall'art. 146 comma1.

I vincoli paesaggistici hanno già il loro fondamento giuridico negli atti istitutivi emanati nel tempo per individuare gli immobili e le aree di notevole interesse, oggi disciplinate dall'art. 136 o nelle definizioni

dell'art. 142, e sono stati direttamente applicati dai Comuni nell'esercizio della funzione di autorizzazione paesaggistica, delegata dalla Regione ai Comuni stessi già dal 1978 (con la L.R. n. 26/1978 in attuazione dell'art. 82 del DPR n. 616/77).

Tuttavia, in assenza di una fonte condivisa di individuazione cartografica che fungesse da riferimento univoco, la loro individuazione è risultata spesso disomogenea sul territorio, e in taluni casi lacunosa, determinando nei casi più gravi incertezze sulla necessità dell'applicazione dell'autorizzazione paesaggistica e potenziali contenziosi, talvolta rilevanti.

La ricognizione dei beni paesaggistici, contenuta nell'**ELABORATO 1**, della cartografica di piano e realizzata in base al modello dati di cui all'**Allegato 1.8** del presente quadro conoscitivo, fornisce una restituzione certa ed omogenea dei beni paesaggistici su tutto il territorio regionale.

ALLEGATI alla parte 1 - beni paesaggistici

- **1.1** Elenco degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1, del D.Lgs 42/2004;
- **1.2** Archivio documentale degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1, del D.Lgs. 42/2004, comprensivo dei provvedimenti istitutivi, delle schede ricognitive e degli elaborati cartografici;
- **1.3** Database dei corsi d'acqua di rilevanza paesaggistica iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
- **1.4** Quadro conoscitivo delle aree assegnate alle università agrarie e delle zone gravate da usi civici, di cui all'art. 142 comma 1 lett. h) del D.Lgs 42/2004, comprensivo di:
 - Rapporti per Provincia delle aree assegnate alle università agrarie e delle zone gravate da usi civici;
 - Schede descrittive delle aree assegnate alle università agrarie e delle zone gravate da usi civici;
 - Elenco delle aree assegnate alle università agrarie e delle zone gravate da usi civici incerti;
 - Tabella riassuntiva dell'accertamento delle aree assegnate alle università agrarie e delle zone gravate da usi civici;
- **1.5** Quadro conoscitivo delle zone di interesse archeologico di cui all'art. 142 comma 1 lett. m) del D.Lgs 42/2004, comprensivo di:
 - Elenco delle tutele archeologiche decretate ai sensi della Parte II del D.Lgs 42/2004;
 - Elenco delle zone di interesse archeologico;
 - Schede aree archeologiche organizzate per Province;
 - Tavole aree archeologiche organizzate per Province
- **1.6** Errori materiali e precisazioni cartografiche delle tutele dell'art.21 del PTPR
- **1.7** Individuazione cartografica dei siti Unesco
- **1.8** Sistema Informativo Territoriale dei Beni Paesaggistici Banca Dati Beni Paesaggistici

2_Estensione delle tutele del PTPR ai territori dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio

Ai fini dell'estensione delle tutele paesistiche al territorio dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio, il presente allegato alla relazione del Quadro Conoscitivo Diagnostico del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, costituisce un documento di riferimento essenziale. Esso propone una lettura strutturata del territorio, indispensabile per comprendere modalità e criteri di individuazione delle aree da assoggettare ai vincoli e alle tutele previste dal PTPR, nonché per esplicitare il percorso metodologico adottato in coerenza e continuità con il sistema di tutele vigenti nei comuni della regione limitrofi.

Per raggiungere questo obiettivo, ci si è avvalsi delle informazioni acquisite nella fase conoscitiva, anche attraverso sopralluoghi, e dello studio delle fonti cartografiche e normative vigenti redatte dalla Regione Marche, dalla Regione Emilia-Romagna, dalle province di Pesaro-Urbino e Rimini e dai due comuni. In particolare:

- Il PPAR della Regione Marche (anno 1989 e aggiornato nel 2009)
- Il PTPR della Regione Emilia-Romagna (anno 1993)
- Il DBTR della Regione Emilia-Romagna
- Aree Protette Regione Emilia-Romagna, compreso il Parco Regionale del Sasso Simone Simoncello
- Carta Forestale Regione Emilia-Romagna
- Immobili ed aree di notevole interesse pubblico, Art. 136 D. Lgs. 42/2004
- Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dei bacini Marecchia e Conca (Variante 2016)
- Cartografia Storica (carta regionale 1853 e IGM 1892-95 e 1976)
- Immobili vincolati da specifico provvedimento ex. Art. 10 D. Lgs. 42/2004
- PTCP di Rimini (2007 e Variante 2012)
- PRG vigenti dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio

Dunque, la perimetrazione delle tutele deriva da un processo di mediazione interpretativa finalizzata a mettere in evidenza gli aspetti strutturali del paesaggio del territorio dei due comuni, attraverso analisi di dettaglio e riflessioni condivise con gli enti interessati, prendendo come riferimento ove è possibile confini fisici facilmente individuabili (strade, corsi d'acqua, crinali..).

La metodologia adottata ha previsto, l'analisi dei criteri e degli obiettivi del PTPR 1993 e del PTCP (2007 e Variante 2012); assunti come quadro di riferimento per la definizione della carta delle proposte, nella quale sono definiti specifici criteri e i relativi effetti normativi. Riprendendo l'articolazione degli articoli del PTPR in Sistemi, Zone ed elementi, la carta delle proposte è così composta:

- SISTEMI:
 - Sistema dei crinali e sistema collinare (Art.9)
- ZONE:
 - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (Art. 17)
 - Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (Art.19)
 - Zone di tutela naturalistica (Art. 25)
- ELEMENTI:
 - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (Art. 18)
 - Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi (Art. 20)
 - Insediamenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane (Art. 22)
 - Elementi di interesse storico-testimoniale (Art. 24)

Il presente documento è accompagnato dall'Allegato 2 "Tavole di analisi per l'individuazione dell'estensione delle tutele", che raccoglie gli elaborati cartografici prodotti per lo studio svolto nella fase di analisi. L'analisi cartografica ha costituito un importante supporto per la definizione dell'estensione delle tutele ai due comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio.

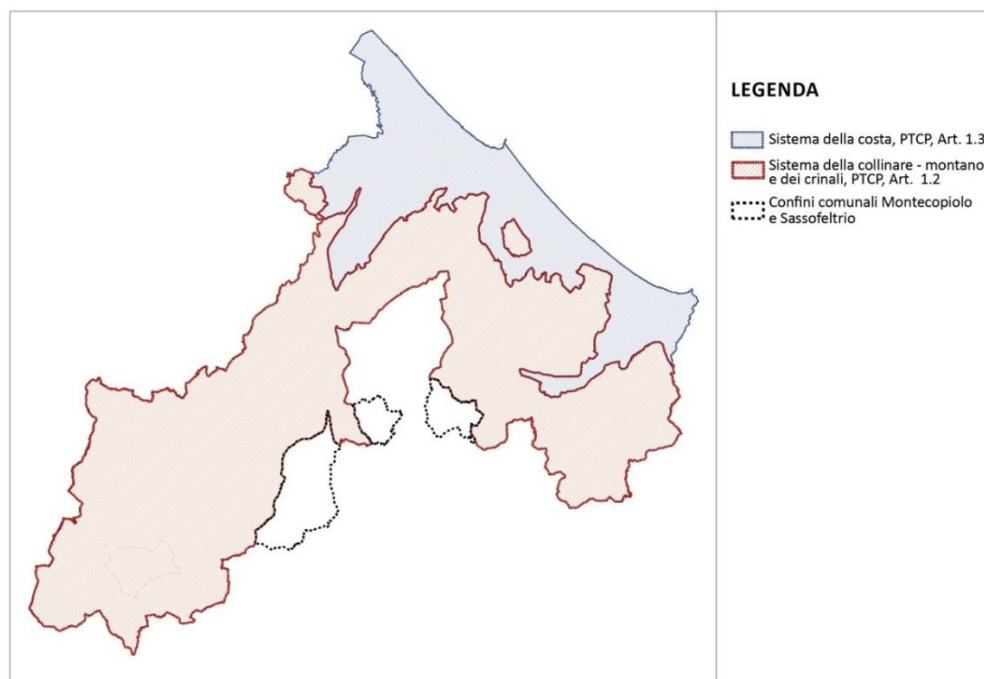
Nella relazione seguente sono riportati alcuni estratti delle tavole contenute nell'Allegato 2 a supporto e integrazione della descrizione.

2.1 Sistema collinare montano e dei crinali

Il PTPR descrive il territorio regionale come estremamente complesso articolandolo in sistemi. Il sistema dei crinali comprende rilievi a quote variabili sul livello del mare che separano il regno della quercia da quello del faggio, ricomprendendo i più estesi sistemi boscati, le tracce del glacialismo quaternario, nonché vasti complessi vegetazionali e geomorfologici per i quali si richiede una precisa definizione pianificatoria. Nel sistema collinare, invece, sono ricomprese le aree più fragili della regione in quanto soggette a un'intensa pressione antropica e caratterizzate da specifiche connotazioni idrogeologiche, morfologiche, paesistiche e ambientali.

Questa suddivisione in sistemi è ripresa anche dal PTCP di Rimini, che sul territorio della provincia individua il sistema collinare-montano. Questo è attestato lungo il limite morfologico delle formazioni marine ai margini della pianura alluvionale e comprende il sistema dei crinali, inteso come sistema strutturante della configurazione territoriale e della connotazione paesaggistica di parte della provincia. Anche il PTCP prevede disposizioni finalizzate al mantenimento degli assetti e dei caratteri ambientali e paesaggistici, nonché alle limitazioni delle trasformazioni antropiche che possono alterarne l'assetto fisico e morfologico.

Il territorio dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio, entrati a far parte della Regione Emilia-Romagna dal 2021, presenta una morfologia articolata e complessa. Esso si estende dal massiccio rilievo del Monte Carpegna, che si eleva fino a raggiungere la quota di 1404 m s.l.m. a formare il crinale che segna il passaggio tra la Valle del Marecchia e la Valle del Conca, degradando progressivamente in un sistema collinare con altitudini che raggiungono gli 830 m s.l.m. fino al corso del fiume Conca.



Rappresentazione dei sistemi territoriali della provincia di Rimini a scala provinciale. Rielaborazione della Tavola di analisi 1 dell'Allegato 2

2.2 Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi bacini e corsi d'acqua

Il PTPR individua le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua non solo in riferimento ai corsi d'acqua e alle relative sponde o al piede degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, bensì anche alle aree di terrazzo fluviale. Queste ultime si intendono come superfici lungo i fianchi di una valle fluviale, risultato di una complessa interazione tra processi di erosione e deposito di sedimenti da parte del fiume nel corso del tempo. Il PTPR specifica che la fascia di tutela può ampliarsi per una profondità commisurata rispetto a limiti morfologici certi, oppure alla zona di antica evoluzione del corso d'acqua ancora riconoscibile o a segni sul territorio di origine antropica.

L'estensione del perimetro della Zona di tutela dei caratteri ambientali di laghi bacini e corsi d'acqua nel territorio oggetto di analisi riguarda il fiume Conca nel tratto che attraversa il comune di Sassofeltrio. Il criterio per la sua definizione è stato sviluppato sulla base di uno studio approfondito del territorio, attraverso l'analisi delle specificità morfologiche e il confronto con ortofoto storiche, in particolare quella del 1976 precedente alla realizzazione della strada provinciale di fondovalle. L'analisi si è concentrata in particolare sulla conformazione del terrazzo fluviale, sulle acclività e sulla presenza di versanti caratterizzati da pendenze significative. Coerentemente ai criteri utilizzati dal PTCP, tale analisi si sviluppa a partire dalle perimetrazioni della Fascia fluviale B del PAI ADBPO, ma assume quale criterio guida prioritario per l'estensione della tutela ai sensi dell'articolo 17 del PTPR nel comune di Sassofeltrio, l'adeguamento della perimetrazione alla morfologia del terrazzo fluviale.

La lettura storica ha infatti evidenziato come la delimitazione operata dal PTCP di Rimini fosse stata tracciata con riferimento alla Strada Provinciale 42, posta a una quota più elevata, in un contesto in cui la strada di fondovalle non era ancora presente. Tale impostazione non risulta oggi pienamente rappresentativa dell'assetto morfologico attuale



ORTOFOTO AGEA 1976



ORTOFOTO AGEA 2023

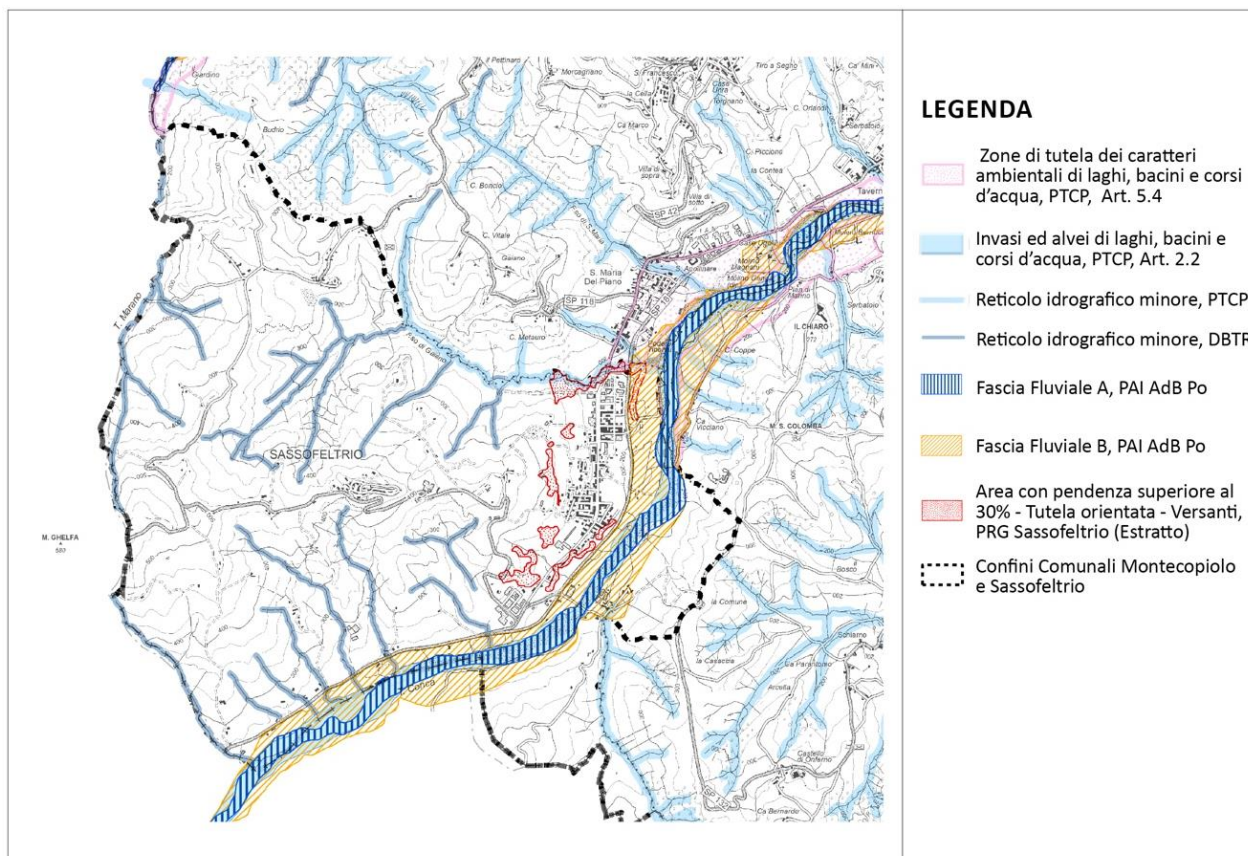
Confronto tra ortofoto AGEA 1976 e 2023 che documenta l'evoluzione dell'abitato di fratte e la realizzazione della strada provinciale di fondovalle. Fonte: Regione Emilia-Romagna



Ortofoto 1976 della previgente perimetrazione della Zona di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, in corrispondenza del vecchio confine regionale tra i comuni di Sassofeltro, Montescudo e Gemmano. Fonte: Regione Emilia-Romagna



Viste tridimensionali del rapporto morfologico tra il fiume Conca, la Strada Provinciale 18 e l'abitato di Fratte (comune di Sassofeltro). Nella seconda immagine, in rosso, è evidenziata la conformazione del terrazzo fluviale caratterizzata da acclività significative. Elaborazione da Google Earth



Elaborazione cartografica con la rappresentazione delle perimetrazioni delle aree di tutela previste dal PTCP di Rimini e dal PAI lungo il fiume Conca, in corrispondenza del confine comunale. Estratto della Tavola di analisi 2, Allegato 2.

2.3 Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale

Sono definite Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (PTPR Art. 19) le aree la cui delimitazione è determinata dalla compresenza di caratteri anche molto diversi tra loro, che generano un interesse paesaggistico in virtù della loro azione sinergica. Tali aree, caratterizzate da rilevanti componenti vegetazionali, geologiche, percettive, nonché storico-testimoniali, concorrono alla formazione di un insieme paesistico di elevata riconoscibilità e qualità, meritevole di particolari salvaguardie. Il loro riconoscimento attesta la presenza di contesti paesaggistici di assoluto pregio, la cui tutela mira a preservare e valorizzare l'armonico equilibrio tra antropizzazione ed elementi naturali, evidenziando l'unicità che contraddistingue un territorio.

La conformazione territoriale dei due comuni è caratterizzata da un paesaggio composto in prevalenza da boschi, foreste, aree seminate e pascoli, nonché formazioni calanchive e da un articolato sistema di crinali. Lungo tali linee di crinale si individuano tratti di viabilità storica, rispetto ai quali risultano ancora preservate le direttrici percettive delle visuali lunghe di intervisibilità che consentono rapporti visivi unici tra le valli dei fiumi Marecchia e Conca fino al mare. Le caratteristiche morfologiche, ambientali e paesaggistiche conferiscono al territorio un'elevata qualità paesaggistica e ambientale, tale da giustificare il riconoscimento e la tutela a scala regionale.

Ai fini dell'estensione si sono quindi stati considerati i seguenti criteri:

- I geositi del Monte San Marco e del Monte Carpegna, le aree del Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello e la relativa Area Contigua, e le Zone di tutela naturalistica (Art. 25), considerando l'ambito disciplinato dall'articolo 19 come una "fascia di rispetto" a tali aree protette, con l'obiettivo di salvaguardarne il contesto paesaggistico e ambientale.

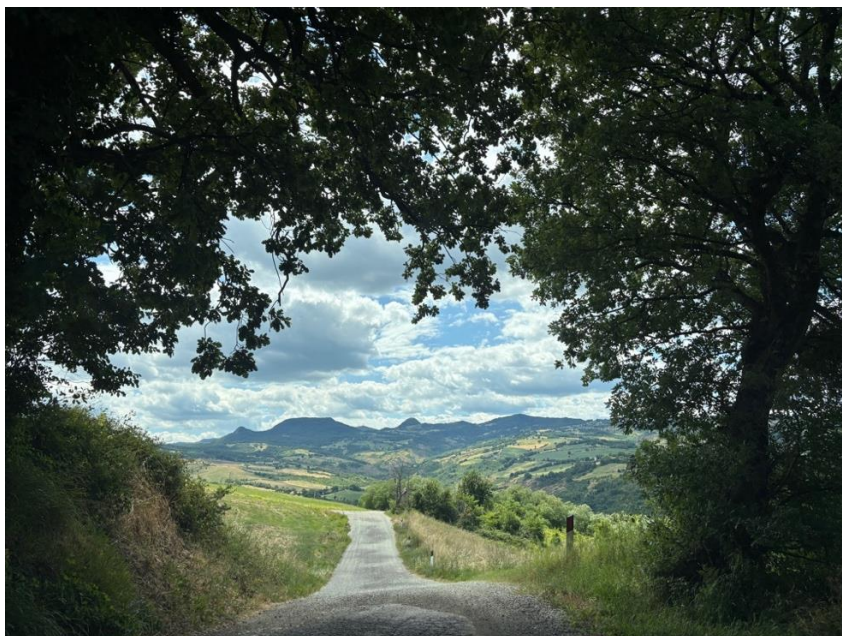
- Gli elementi costitutivi del sottosistema botanico-vegetazionale del PPAR. Il Piano classifica le componenti vegetazionali delle Marche in relazione a una scala di valori nelle aree BA, BB e BC, considerando specie endemiche, rare o in via di scomparsa, associazioni vegetali relitte, ambienti infrequenti come torbiere, paludi, piani carsici, gole e grotte, e contesti in cui le associazioni vegetali costituiscono ecosistemi integri, completi nelle loro fasi progressive e regressive. In particolare, nel territorio dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio il PPAR individua aree BA, che comprendono le emergenze botanico-vegetazionali con specie peculiari della regione Marche; e le aree BC che comprendono alti boschi e vegetazione ripariale di qualità diffusa.

- Gli elementi costitutivi del sottosistema geologico e geomorfologico del PPAR, che classifica il territorio dell'Alta Val Marecchia, e in particolare di Montecopiolo e Sassofeltrio, come ambito di rilevante valore.

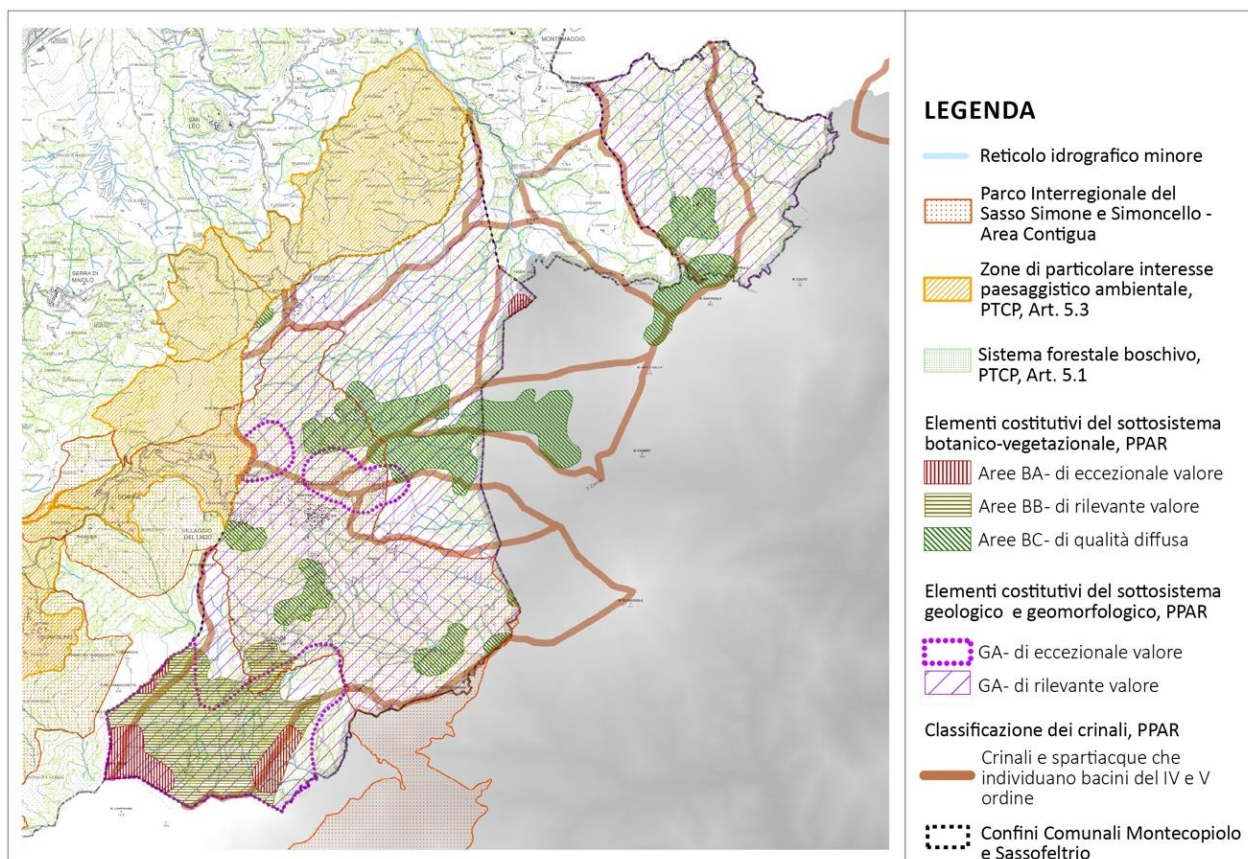
- Le aree maggiormente esposte dalle direttrici percettive delle visuali lunghe di intervisibilità tra i principali sistemi caratterizzanti il paesaggio regionale (sistema della collina e sistema della costa). Come riferimenti sono stati considerati principalmente crinali e strade panoramiche, oltre ai percorsi della rete escursionistica esistenti o da ricostruire, in quanto ulteriori elementi privilegiati di percezione del paesaggio.

Per quanto possibile, le perimetrazioni sono state definite facendo riferimento a elementi fisici del territorio, in particolare crinali e corsi d'acqua, o altri segni chiaramente percepibili, superando ove possibile i limiti amministrativi. Questo approccio garantisce una maggiore coerenza tra la rappresentazione cartografica e la reale configurazione del paesaggio, facilitando la lettura e la comprensione delle aree tutelate.

Infatti, è importante sottolineare che per l'analisi del presente articolo è stato adottato uno sguardo territoriale più ampio, non limitato ai confini regionali, con l'obiettivo di mettere a sistema i principali elementi morfologici del territorio e di ricostruire i criteri originari di individuazione. In tal modo si avvalorava il criterio di individuazione delle perimetrazioni attestandosi a elementi morfologici e naturali riconoscibili, coerenti con le caratteristiche fisiche e percettive del paesaggio.



Il paesaggio del territorio di Montecopiolo con il rilievo del monte San Marco. Elaborazione propria.



Estratto della Tavola di analisi 4 dell'Allegato 2 relativa all'Art.19. Rappresentazione di tutti gli elementi geomorfologici considerati nello studio e utilizzati per la definizione dei criteri di estensione.

2.4 Zone di tutela naturalistica

L'Articolo 25 del PTPR disciplina le Zone di tutela naturalistica, ossia ambiti territoriali individuati come prioritari per la tutela e la salvaguardia dell'equilibrio ecosistemico, della biodiversità e naturalità nelle parti del territorio regionale ancora non antropizzate. In queste perimetrazioni, rientrano aree di elevata qualità ambientale, di particolare interesse per la presenza di aspetti naturalistici, geologici, geomorfologici, paleontologici, mineralogici, nonché floristici, vegetazionali, e faunistici caratterizzati da elevata rarità e rappresentatività. Per queste aree il Piano prevede misure di salvaguardia e, ove necessario, la ricostruzione degli equilibri naturali fra le diverse componenti ambientali presenti.

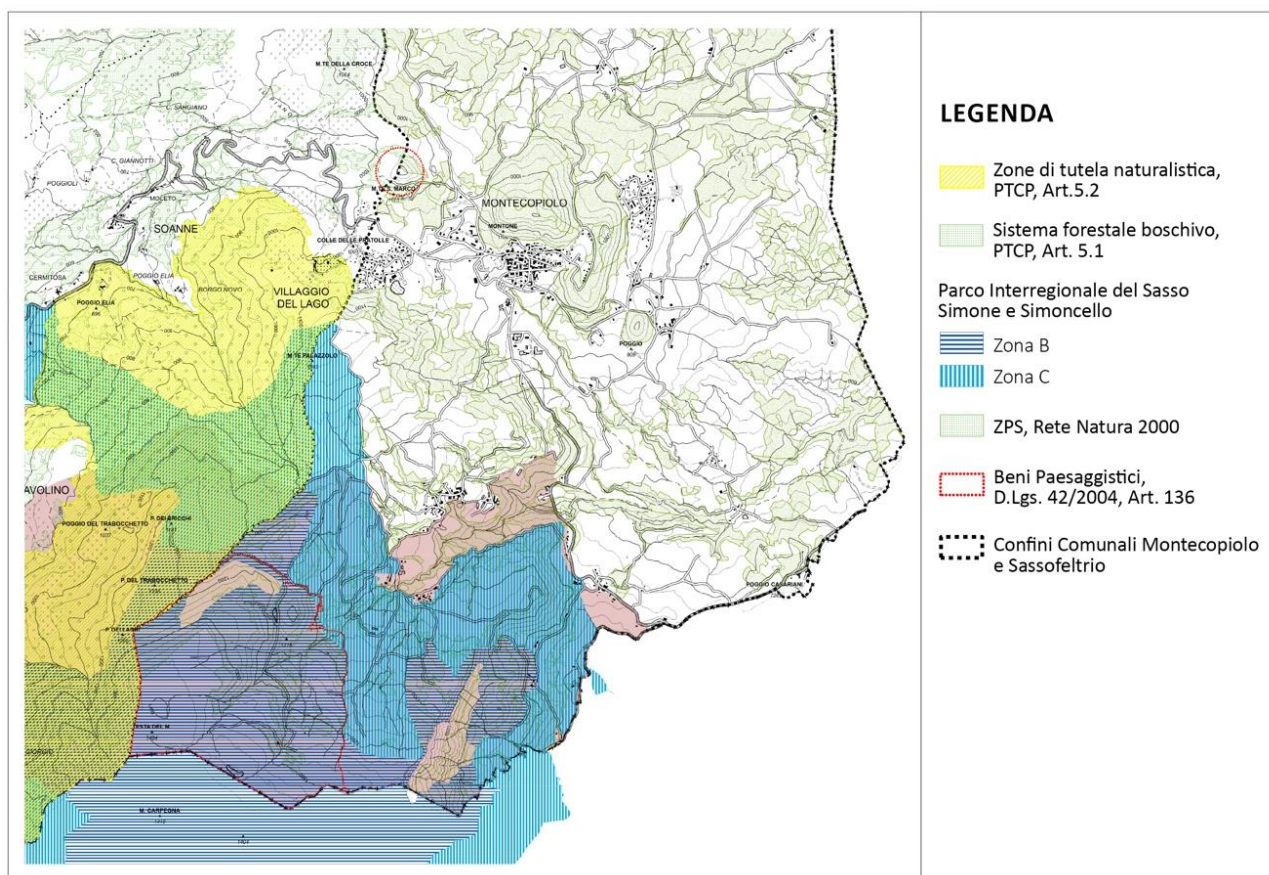
Al fine di individuare le parti di territorio da assoggettare alla disciplina di questo articolo, si è fatto riferimento alla definizione fornita dal PTCP, che ricomprende le emergenze naturalistiche e geomorfologiche contigue, nonché elementi ed aree il cui valore naturalistico è stato riconosciuto attraverso specifici provvedimenti o studi scientifici.

Il territorio dei due comuni presenta una notevole matrice naturalistica che è importante riconoscere come elemento di significativo valore per tutto il paesaggio regionale. In particolare, sul territorio, particolarmente concentrati nel comune di Montecopiolo, sono presenti diversi ambiti e componenti di interesse naturalistico e ambientale, tra cui:

- Le porzioni di zone B e C del Piano territoriale del Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello ricadenti nel comune di Montecopiolo;
- Porzione di ZPS appartenente alla Rete Natura 2000
- Il perimetro della tutela del Monte San Marco nel comune di Montecopiolo, definito ai sensi dell'Art. 136 D. Lgs 42/2004, visto anche l'adeguamento al codice che il PTPR persegue
- Il sistema forestale boschivo, disciplinato dal PTCP, di Rimini Articolo 5.1



Il profilo del Monte San Marco (comune di Montecopiolo). Elaborazione propria.



Estratto della Tavola di analisi 8 dell'Allegato 2 relativa all'Articolo 25. Sono rappresentate le perimetrazioni delle Zone di tutela naturalistica previste dal PTC, il sistema forestale boschivo, le Zone B e C del Parco Interregionale del Sasso Simone, e la Porzione di ZPS della Rete Natura 2000. In evidenza anche le perimetrazioni dei Beni Paesaggistici individuati secondo l'articolo 136 del D. Lgs. 42/2004

2.5 Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua

Per l'individuazione di Invasi ed alvei di laghi bacini e corsi d'acqua, il PTPR individua la parte di ambito fluviale che viene sommersa in conseguenza di piene non eccezionali, per le quali è prevista una tutela di integrale intangibilità. Il reticolo idrografico della provincia di Rimini comprende, invece, oltre al reticolo principale anche quello minore, riconoscendo la necessità di preservare sia gli aspetti di funzionalità idraulica, sia la valenza ambientale capillare di tutto il sistema, che si compone anche del diffuso apparato minore fatto di rii e canali.

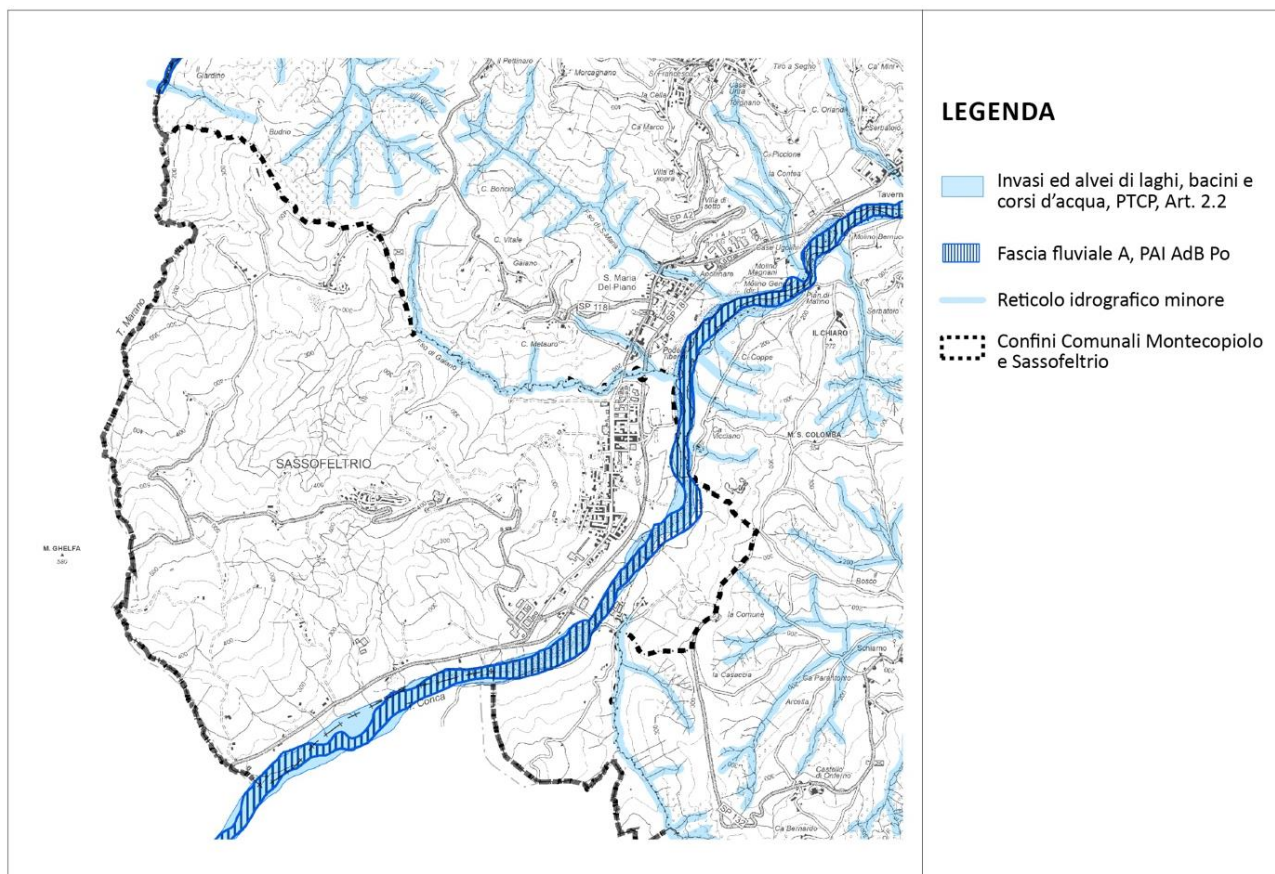


*Un tratto del letto del fiume Conca
nel comune di Sassofeltrio.
Elaborazione propria.*

Il territorio dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio presenta un sistema idrografico articolato, costituito (oltre che dalla principale asta fluviale del fiume Conca che attraversa il territorio comunale di Sassofeltrio in parte del suo corso) formato da un reticolo di corsi d'acqua minori che incidono i versanti definendo la trama del paesaggio e configurandosi come elemento di valore che richiede particolare attenzione e salvaguardia.

In analogia con il PTCP di Rimini, che assume gli alvei del reticolo idrografico principale come da PAI Variante 2016 (perimetrazione già estesa all'intero corso del fiume Conca) ai fini della specifica individuazione dell'alveo nel territorio comunale di Sassofeltrio si assume quale riferimento la Fascia A della Variante PAI ADBPO 2025, che la definisce come porzione di alveo che è sede prevalente, per la piena di riferimento, del deflusso della corrente, nonché dall'insieme delle forme fluviali potenzialmente riattivabili durante gli stati di piena.

Le restanti componenti del reticolo idrografico sono invece restituite mediante individuazioni lineari elaborate dal Servizio Regionale Sviluppo Amministrazione Digitale e Sistemi Informativi Geografici, che ai fini dell'estensione delle tutele al territorio dei due comuni sono successivamente verificate sulla Carta Tecnica Regionale, e aggiornate e confrontate con gli strumenti urbanistici comunali.



Estratto della Tavola di analisi 3 dell'Allegato 2 relativa all'Articolo 18. La tavola illustra il reticolo idrografico e l'individuazione dell'Alveo del fiume Conca come definita dal PTCP di Rimini e dalla fascia fluviale A del PAI AdB Po.

2.6 Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi

Caratteristica distintiva di questa porzione di territorio in generale, e dei due comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio in particolare, è il paesaggio connotato da crinali e calanchi. Questi elementi, anche in relazione alla loro coesistenza con il paesaggio delle rupi, sono di rilevante interesse, sia perché contribuiscono a definire l'identità morfologica del territorio, sia che per la qualità delle suggestioni percettive che generano.

Crinali: Nei due comuni oggetto dell'analisi si individua la presenza di un sistema di crinali ai quali si ritiene necessaria estendere la tutela dell'Articolo 20 del PTPR.

I crinali assumono un ruolo strutturante nell'assetto di questo territorio, in quanto determinanti per la configurazione morfologica e per la qualità percettiva complessiva del paesaggio montano e rupestre. Tale importanza è ulteriormente confermata dall'individuazione della linea di crinale come matrice storica dello sviluppo della viabilità e degli insediamenti. Tuttavia, sono elementi di fragilità e possono presentare criticità legate alla stabilità dei versanti con conseguenti limitazioni per nuove strade e percorsi alternativi.

Come riferimento iniziale si è assunto il Piano Paesaggistico Ambientale (PPAR) della Regione Marche, che classifica i crinali spartiacque suddividendoli *"in tre classi in rapporto al ruolo nel bacino idrografico e in tre classi in rapporto alla appartenenza alla fascia appenninica, pedeappenninica e subappenninica."*

La classificazione dei crinali è ordinata come segue:

- la classe 1 sottintende bacini idrografici con numero d'ordine superiore al 5;
- la classe 2 sottintende bacini idrografici con numero d'ordine 4 e 5;
- la classe 3 sottintende bacini idrografici con numero d'ordine 2 e 3."¹

¹ PPAR Marche, Norme, Articolo 30

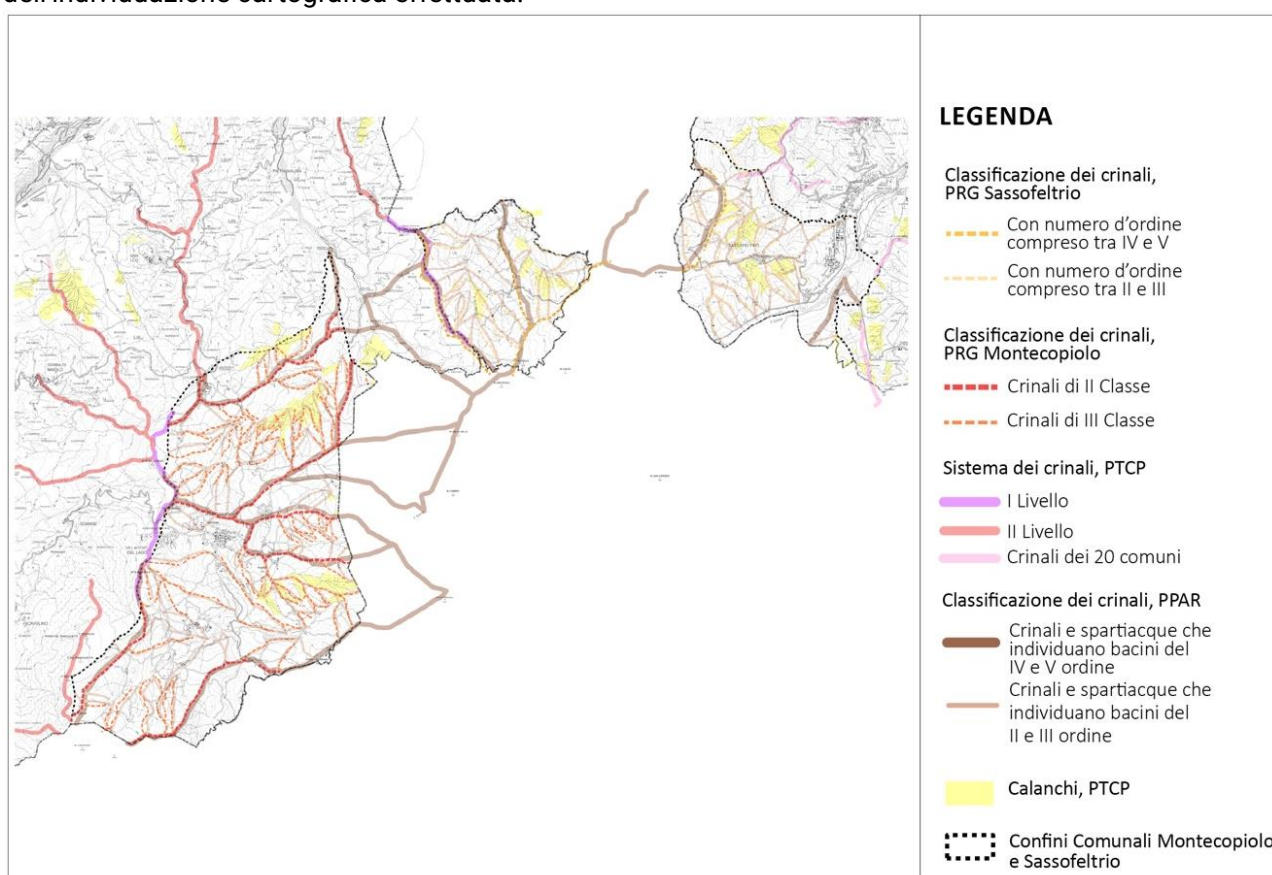
L'analisi è stata integrata con lo studio degli strumenti urbanistici a scala provinciale e comunale affiancata da una ricognizione cartografica degli elementi su GIS.

Il PTCP nella sua variante 2012 relativamente all'individuazione delle linee di crinale nei territori dell'Alta Val Marecchia, ha considerato quelli paesaggisticamente più significativi, corrispondenti agli spartiacque di primo e secondo livello.

I comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio recepiscono nei rispettivi strumenti urbanistici la classificazione definita dal PPAR della Regione Marche. In particolare, il PRG di Montecopiolo li distingue con riferimento alla classe, mentre quello di Sassofeltrio con riferimento al numero d'ordine.

Il processo di analisi è consistito nella digitalizzazione delle tavole dei PRG dei due comuni, traslate e ricalcate. Successivamente, per una più corretta individuazione, sono state selezionate le linee di crinale dei PRG che risultavano corrispondenti ai "crinali di bacini del IV e V ordine" e "crinali da bacini del II e III ordine" del PPAR (anche questo digitalizzato e ricalcato), ai "crinali di I livello" del PTCP oppure allo shape "crinali da bacini" fornito dalla Regione Emilia-Romagna.

Lo studio ha inoltre evidenziato che in entrambi i territori comunali, la presenza di tracciati storici sviluppatasi lungo le sommità di alcuni crinali principali, elemento che ha avvalorato la coerenza dell'individuazione cartografica effettuata.



Elaborazione cartografica con la rappresentazione a classificazione dei crinali nei diversi strumenti di pianificazione territoriale. Tavola di analisi 5, Allegato 2.

Calanchi: La particolare geomorfologia del territorio oggetto di analisi costituisce la condizione preferibile per la costituzione di forme calanchive. Infatti, l'esistenza di versanti argillosi con accentuata acclività e privi di vegetazione, insieme all'impermeabilità del pendio, riducendo l'infiltrazione dell'acqua nel terreno e favorisce il deflusso superficiale in rivoli. Tale processo genera l'incisione del pendio con un fitto reticolo di drenaggio dalla cui evoluzione hanno origine i calanchi.

Il PTCP, già nella variante del 2012, ha esteso l'individuazione di questi elementi al territorio dei comuni della Val Marecchia basando la selezione su quelli individuati dal PAI dell'Autorità di Bacino Marecchia Conca. Le aree individuate sono state successivamente verificate in termini di assetto e consistenza attraverso l'analisi delle foto aree del volo AGEA 2007 e sopralluoghi.

In particolare, i territori comunali di Montecopiolo e Sassofeltrio presentano formazioni calanchive di elevato valore paesaggistico che contribuiscono significativamente all'unicità e alla riconoscibilità della morfologia locale.



Tratto di formazione calanchiva nel territorio di Montecopiolo osservato da una strada di crinale. Elaborazione propria.

2.7 Insediamenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane

La Regione Emilia-Romagna già con lo strumento del PTPR dichiarava la volontà di salvaguardare il tessuto degli insediamenti storici presenti sul territorio identificando "Gli Insediamenti urbani storici e le strutture insediative storiche".

Successivamente, questa tutela viene è stata ampliata dal PTCP della Provincia di Rimini che ha esteso il riconoscimento anche alle strutture insediative storiche "non urbane", costituendo un primo inventario del sistema insediativo storico del territorio provinciale.

La metodologia adottata nel 2012 per l'individuazione degli insediamenti storici nei comuni della Val Marecchia si è basata sulla ricognizione dei centri storici facendo riferimento alla schedatura già presente nel PPAR della Regione Marche, dal PTC della provincia di Pesaro e Urbino, nonché sul censimento contenuto nella Carta di destinazione d'uso del Territorio della Comunità Montana Alta Val Marecchia del 2001. L'inventario finale così ottenuto è stato successivamente verificato mediante l'analisi delle carte storiche e con sopralluoghi.

Per l'individuazione degli insediamenti storici nel territorio dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio, si è seguito lo stesso criterio metodologico, approfondendo lo studio delle fonti storiche locali, come la Collezione Magalotti, e le cartografie storiche, in particolare: la mappa I.G.M. e i voli di primo impianto del 1895, e del 1937 e le ortofoto storiche del 1979. Inoltre, si è tenuto conto delle individuazioni delle Zone A dei PRG dei due comuni, per le quali, attraverso specifici sopralluoghi, si ne è verificata la reale consistenza e il ruolo di matrice storica territoriale.

In questo territorio storicamente conteso tra le signorie dei Malatesta e dei Montefeltro per la sua posizione strategica, e la particolare morfologia caratterizzata da un sistema di alture e crinali in grado di dominare più valli fino al mare, è attualmente ancora particolarmente evidente la connessione tra patrimonio storico e quello paesaggistico, legame che contribuisce in modo determinante a definire l'unicità di questi luoghi.



Il centro storico di Sassofeltrio e la sua relazione con il paesaggio della Val Conca. Elaborazione propria.



Immagine storica del centro storico di Villagrande di Montecopiolo. Fonte: Collezione Magalotti

2.8 Elementi di interesse storico testimoniale

L'estensione dell'Articolo 24 del PTPR ai comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio ha riguardato i seguenti elementi: la viabilità storica extraurbana, le strade panoramiche e i punti visuali riconosciuti sul territorio e gli edifici e manufatti di valore storico-testimoniale.

Viabilità storica extraurbana: si intende viabilità storica extraurbana, quella i cui tracciati attuali, anche pedonali o mulattieri, sono presenti già nella cartografia I.G.M. di primo impianto. La tutela di questi tracciati deriva dalla rilevanza culturale e dal valore urbanistico che assumono come rilettura e conservazione della trama storica del territorio. La loro individuazione rivela le antiche relazioni paesaggistiche ed economiche delle aree e dei beni connessi dagli antichi tracciati. L'individuazione della viabilità storica è altresì importante ai fini della valorizzazione turistica e ricettiva, non solo dei tracciati stessi, ma anche degli elementi e dei luoghi che connettono. La leggibilità e la continuità dei tracciati

antichi, anche quando sono evidenti modifiche e varianti avvenute nel corso del tempo, sono considerate di per sé meritevoli di tutela.

Per l'individuazione della viabilità storica ancora leggibile nei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio, si è assunta come riferimento la cartografia I.G.M. del 1895 della Regione Emilia-Romagna, confrontandola anche con la carta storica del 1853 e con l'I.G.M. della Regione Marche del 1892.

A partire dai segni ancora leggibili sul territorio a cui oggi corrispondono strade, sentieri e antichi percorsi ancora in uso di collegamento tra i fondi, sono stati ricalcati mediante lo strumento del GIS i tratti individuati dalle carte storiche. I tracciati individuati rappresentano una selezione di quelli effettivamente riconoscibili nel territorio, e per ciascuno di essi sono state associate le informazioni relative alla fonte storica di riferimento e alla tipologia di tracciato. La maggior parte di quelli individuati corrisponde a mulattiere poste lungo i crinali, coerentemente con la destinazione agricola del territorio e con la sua morfologia, mentre soltanto alcuni erano tracciati a fondo artificiale situati nel fondovalle e paralleli al corso del fiume. Tale configurazione riflette la vocazione del territorio, prevalentemente costituito di pascoli e boschi, e restituisce elementi significativi per la lettura dell'evoluzione economica e sociale dei luoghi, nonché della matrice storica del paesaggio locale.

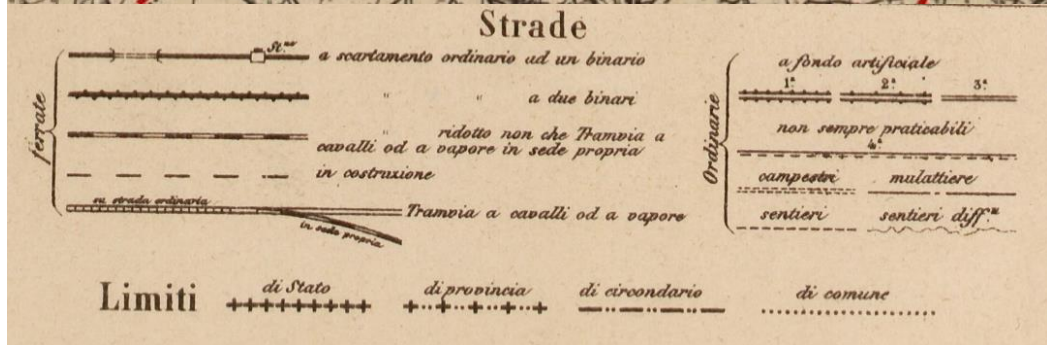
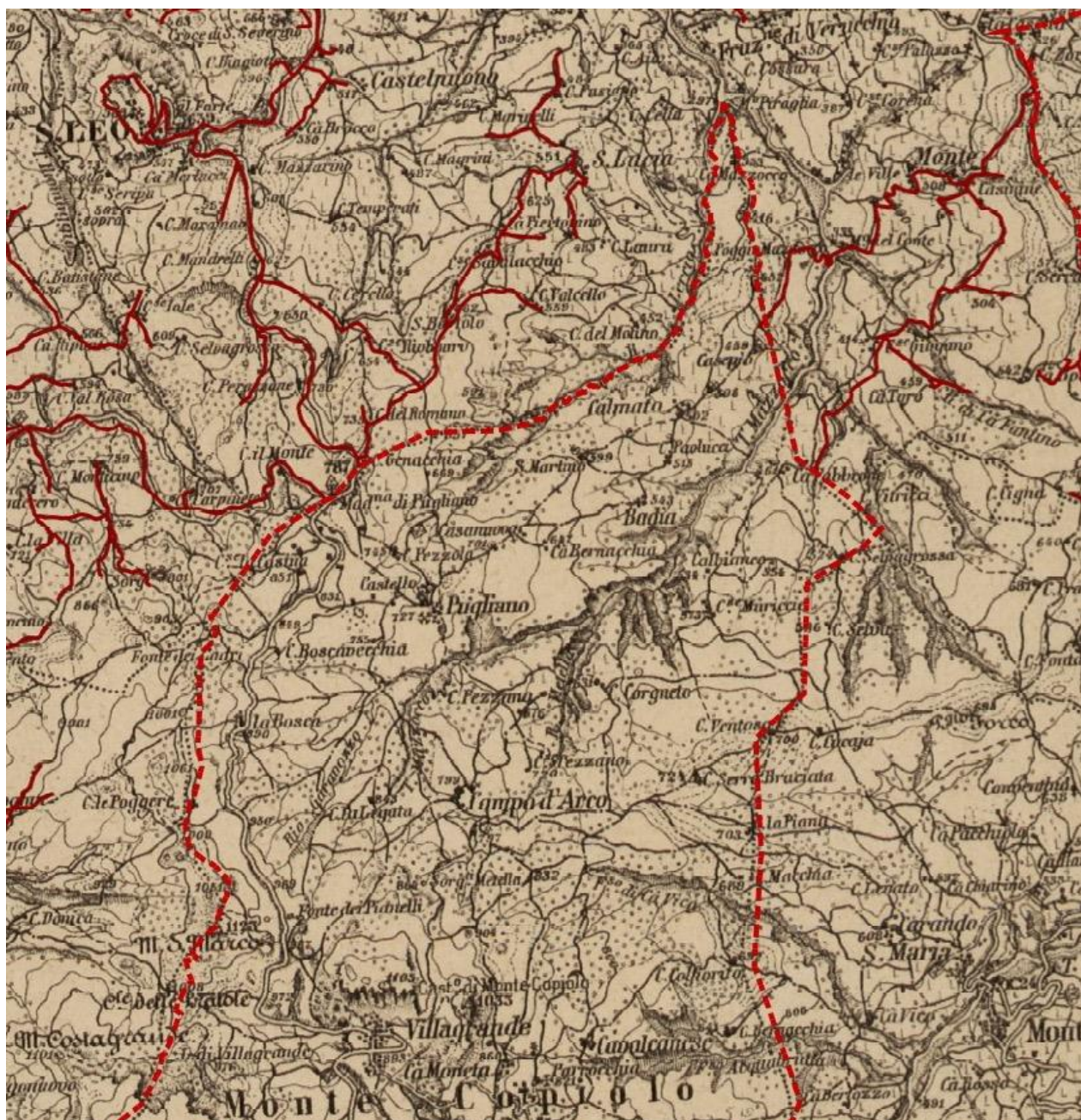
L'estensione dell'individuazione dei tracciati di viabilità storica ha consentito la ricostruzione del fitto tessuto di percorsi territoriale e di raccordarlo a quello presente nel territorio circostante già riconosciuto dal PTPR.



Tratto di viabilità storica e panoramica nel comune di Sassofeltrio (SP19). Elaborazione propria.



Tratto di strada storica nel comune di Montecopiolo con un "Balcone Rinascimentale" del progetto Montefeltro Art Views. Elaborazione propria.



Estratto della Carta IGM del 1892. Nell'elaborato sono evidenziate le principali strade storiche riconosciute nel PTCP della Provincia di Rimini. Nell'immagine si distingue in modo particolare il tracciato storico che collega l'insediamento di Villagrande con San Leo, e la fitta rete di sentieri e mulattiere.

Strade panoramiche e punti visuali: Il PTCP di Rimini definisce come viabilità panoramica i tratti di strada che presentano una rilevanza paesaggistica per la presenza di tratti che dominano ampie vedute, permettendo di godere di ampie visuali, storiche o naturali, e che contribuiscono a caratterizzare il territorio attraversato. L'individuazione della viabilità panoramica nel PTCP è stata desunta a partire dalla cartografia del Touring Club Italiano in scala 1:200.000, mentre per l'estensione ai comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio, si sono presi a riferimento le cartografie del PPAR della Regione Marche e dei PRG, e successivamente sono state verificate e integrate con la ricognizione fatta durante i sopralluoghi. Un metodo analogo è stato seguito anche per la definizione dei punti panoramici. A tal fine è stato preso in considerazione il PRG del Comune di Montecopiolo, mentre per il Comune di Sassofeltrio, il cui strumento urbanistico non ne prevedeva una specifica individuazione, i punti panoramici sono stati invece riconosciuti attraverso sopralluoghi mirati sul territorio. L'individuazione e la selezione dei punti panoramici hanno comunque seguito il criterio della localizzazione lungo tracciati di viabilità storica e caratterizzati da tratti panoramici.

Grazie alla sua peculiare morfologia, caratterizzata da alture e crinali, il territorio dei due comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio presenta una matrice panoramica di grande suggestione. La maggior parte delle strade corre lungo i crinali, offrendo viste uniche che spaziano dalle creste e dai rilievi su cui emergono gli insediamenti storici e le emergenze geomorfologiche più significative delle Valli Marecchia e Conca, fino al mare. In alcuni punti si aprono inoltre visuali ampie sulla costa, creando scorci di grande impatto che contribuiscono in modo determinante a definire la straordinaria bellezza e riconoscibilità del paesaggio regionale.



Visuale sul paesaggio dal tratto panoramico della strada SP6 nel territorio comunale di Montecopiolo. Elaborazione propria.



Visuale sul paesaggio dal tratto panoramico di una strada nel territorio comunale di Sassofeltrio. Elaborazione propria.

Edifici e manufatti di valore storico: Questa categoria di elementi comprende gli edifici e i manufatti isolati di particolare valore architettonico o storico documentale localizzati in aree extraurbane e sottoposti a tutela da specifico provvedimento ai sensi dell'Articolo 10 del D. Lgs. N. 42/2004, al quale il PTPR si adegua.

Nonostante l'esigua estensione dei due comuni e la loro storica vocazione prevalente a pascoli e boschi, sul territorio il PTPR individua diversi edifici di significativo interesse storico e testimoniale, oltre ad altri riconosciuti nel patrimonio culturale dell'Emilia-Romagna, tutelati mediante provvedimento. Si tratta prevalentemente di piccoli edifici di culto isolati, immersi in contesti naturali in alcuni casi ancora intatti, spesso posizionati lungo i crinali, strade storiche o sulle alture. Questi non solo testimoniano la storia e la spiritualità di questi luoghi, ma inoltre arricchiscono il paesaggio, contribuendo in modo significativo alla definizione dell'identità culturale del territorio. In particolare, i manufatti di valore storico individuati nel territorio dei due comuni sono:

- Comune di Montecopiolo:
 - Cappella votiva a Bosca
 - Chiesa Parrocchiale di San Vicinio a Pugliano
 - Chiesa di San Michele Arcangelo
 - Complesso della Chiesa di San Marino
 - Oratorio e canonica di San Martino
 - Chiesa di San Giovanni Battista, canonica e ex albergo in Monteboaggine
 - Chiesa della Madonna del Faggio
- Comune di Sassofeltrio:
 - Chiesa della Beata Vergine delle Grazie
 - Palazzetto di origine medievale rinnovato nel Settecento e sua pertinenza
 - Canonica della chiesa di San Biagio



La chiesa di San Marino (Montecopiolo). Elaborazione propria.



*La chiesa di San Biagio a Sassofeltrio vista dalla strada che porta al centro storico.
Fonte: web.*

2.9 Diagnosi del Quadro Conoscitivo per l'estensione del PTPR ai Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio

I Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio sono entrati a far parte della Regione Emilia-Romagna con la legge n. 84/2021. L'estensione del PTPR ai territori dei due Comuni è stabilita sia dall'art. 6 della legge regionale n.18/2021 (Misure per l'attuazione della legge 84/2021) che dall'art. 64 della l.r. 24/2017, che attribuisce al PTPR il compito di individuare gli obiettivi e le politiche per la tutela e la valorizzazione del paesaggio, tenendo conto dei valori paesaggistici, storico-testimoniali, culturali, naturali, morfologici ed estetici che caratterizzano i diversi contesti regionali.

Pertanto, oltre al Codice dei beni culturali e paesaggistici, in particolare la Parte III sulla tutela paesaggistica, è la L.R. 24/2017 il principale riferimento normativo alla base dell'estensione delle tutele del PTPR ai comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio.

Il territorio dei due Comuni apparteneva alla Regione Marche e pertanto era disciplinato dal PPAR (Piano Paesistico Ambientale Regionale della Regione Marche). Tale Piano è stato concepito con una struttura e delle logiche specifiche e si pone alla base di un sistema normativo e regolamentare diverso da quello emiliano-romagnolo. Come emerge dalla Relazione Generale il PPAR presenta un'articolazione molto diversa da quella del Piano Territoriale Paesaggistico dell'Emilia-Romagna che riflette una impalcatura concettuale che pone rilevanti zone d'ombra sulla trasposizione normativa nel corpus del PTPR emiliano-romagnolo, oltre a delineare una identificazione cartografica e normativa delle tutele non dialogante con la struttura portante.

ALLEGATO 2 al Quadro conoscitivo

- Tavole di Analisi per l'individuazione dell'estensione delle tutele di Montecopiolo e Sassofeltrio

3 Adeguamento del PTPR in materia di dissesto idrogeologico e tutela delle acque superficiali e sotterranee

Il PTPR, come evidenziato nella Relazione Generale, è stato concepito come un Piano paesistico territoriale che assolveva a compiti di tutela anche ambientale veicolando contenuti che oggi sono attribuiti, come competenza, a specifici Piani di settore.

In particolare, la Parte III – TITOLO V “PARTICOLARI TUTELE DELL'INTEGRITA' FISICA DEL TERRITORIO” del Piano contiene particolari limitazioni delle attività di trasformazione e d'uso derivanti dall'instabilità o dalla permeabilità dei terreni, relative a:

- art. 26. Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità (corrispondenti alle frane attive e quiescenti),
- art. 27 Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità (corrispondenti ai depositi di versante),
- art. 28. Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei
- art. 29 Abitati da consolidare o da trasferire

Per adeguare il PTPR in materia di dissesto idrogeologico e di tutela delle acque superficiali e sotterranee, assumendo il principio di competenza sancito e disciplinato dall'art.24 della l.r. 24/2017, è stato pertanto necessario analizzare i Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) e il Piano di Tutela delle Acque (PTA) a partire dalle norme che li hanno istituiti e disciplinati, assicurando che le modifiche apportate con il presente procedimento non creasse vuoti normativi.

3.1 Le fonti normative e di pianificazione per gli artt. 26-27

Le principali norme analizzate sono:

- L.183 del 18 maggio 1989, legge di istituzione delle Autorità di Bacino
- D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”
- D.M. 25 ottobre 2016, legge di soppressione delle Autorità di Bacino nazionali, interregionali e regionali e di istituzione delle Autorità di bacino distrettuali
- l.r. 20/2000

Oltre alle leggi sono stati analizzati anche i PTCP che, come previsto dal comma 1 degli artt. 26 e 27, hanno articolato le perimetrazioni individuate dal PTPR nelle tavole contrassegnate dal numero 3, dettando la specifica disciplina per il territorio di competenza motivando, con adeguate analisi, eventuali discostamenti.

Inoltre, poiché ai sensi dell'art. 21 comma 2 della l.r. 20/2000 la Regione Emilia-Romagna aveva previsto che i PTCP potessero assumere, ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 112/98, il valore e gli effetti dei piani settoriali di tutela e uso del territorio di competenza di altre amministrazioni, qualora le sue previsioni fossero predisposte d'intesa con le amministrazioni interessate, sono stati analizzati, per le province Emiliane dove l'Intesa è stata sottoscritta dalla Provincia, dal Comune e dalla Regione i seguenti piani:

- PTCP con valore di PAI di Piacenza _ Intesa sottoscritta il 12.04.2012 per il coordinamento del PTCP con il Piano di Assetto Idrogeologico del Fiume Po (PAI-Po)
- PTCP con valore di PAI di Parma _ Intesa sottoscritta il 14.06.2011 per il coordinamento del PTCP con il Piano di Assetto Idrogeologico del Fiume Po (PAI-Po)
- PTCP con valore di PAI di Reggio Emilia _ Intesa sottoscritta il 15 giugno 2010 per il coordinamento del PTCP con il Piano di Assetto Idrogeologico del Fiume Po (PAI-Po)

- PTCP con valore di PAI di Modena _ Intesa sottoscritta il 14/10/2010 per il coordinamento del PTCP con il Piano di Assetto Idrogeologico del Fiume Po (PAI-Po)

Per le Province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, dove non sono state sottoscritte le Intese di cui all'art. 21 della l.r. 20/2000, sono stati analizzati i rispettivi PTCP e i Piani Stralcio vigenti:

- Piano stralcio assetto idrogeologico (bacino interregionale Reno)
- Piano stralcio per il bacino del torrente Senio (bacino interregionale Reno)
- Piano stralcio per il bacino del torrente Samoggia (bacino interregionale Reno)
- Piano stralcio per il sistema idraulico Navile – Savena abbandonato (bacino interregionale Reno)
- Piano stralcio per il rischio idrogeologico (bacini regionali romagnoli)
- Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) (bacino interregionale Marecchia e Conca)
- Piano stralcio assetto idrogeologico del bacino del Tevere (Verghereto)
- Piano stralcio assetto idrogeologico dei bacini Marchigiani (Montecopiolo)

Per le Province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, il quadro conoscitivo sopra descritto è stato recentemente superato dall'adozione dei seguenti strumenti:

- Variante di estensione del PAI Po ai bacini Reno, Romagnoli e Marecchia – Conca (delibera CIP ADBPO 13/2025)
- Piano assetto idrogeologico Frane del distretto idrografico dell'Appennino centrale (delibera CIP AUBAC 58/2025)

Di tali piani sono oggi già vigenti le norme di salvaguardia.

3.2 Le fonti normative e di pianificazione per l'art. 29

Per l'art. 29 *Abitati da consolidare o trasferire*, è stata analizzata l'evoluzione normativa di seguito elencata:

- L. 445/1908
- DPR 8/1972.
- Legge 64/74
- LR 7/2004

Nel corso degli anni le autorità competenti e le modalità per l'inserimento nell'elenco degli abitati da consolidare o trasferire sono cambiate, con l'evoluzione normativa di seguito brevemente elencata:

- DPR 8/1972: viene trasferita la competenza dallo Stato alle Regioni.
- Legge 64/1974: "In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o la regione per opere di consolidamento di abitato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, nessuna opera e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria o di rifinitura, possono essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione." Da tale provvedimento si è generata anche la necessità di perimetrare le aree, in modo da avere uno strumento e una disciplina preventiva sulle possibilità di trasformazione, tali da guidare i pareri e le autorizzazioni. Le perimetrazioni delle singole località sono state approvate da specifici atti di Consiglio Regionale. La ricognizione di tali aree è stata inserita nel PTPR, nell'elenco di cui alla lettera I dell'art. 3
- LR 7/2004 art 25 c.1: La regione conferisce ai Comuni le funzioni inerenti il rilascio delle autorizzazioni di cui all' articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), che le esercitano previa verifica di compatibilità con le condizioni geomorfologiche di stabilità del territorio e di non interferenza con le opere di consolidamento già realizzate.
- LR 7/2004 art 25 c.2: Gli abitati da consolidare o da delocalizzare sono perimetrati, secondo le modalità di cui all' articolo 1 del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito con modificazioni in legge 3 agosto 1998, n. 267 (Conversione in

legge, con modificazioni, del D.L. 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), dai Servizi tecnici di bacino d'intesa con le Autorità di bacino competenti e sentiti i Comuni interessati. L'approvazione delle perimetrazioni da parte della Giunta regionale costituisce dichiarazione di abitato da consolidare o da delocalizzare. Le nuove perimetrazioni contengono anche una specifica norma.

L'evoluzione normativa descritta non ha avuto finora un pieno raccordo con la disciplina in materia di assetto idrogeologico. Nei PAI vigenti, ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs 152/2006, sono presenti le cosiddette aree a Rischio molto elevato, RME, di significato analogo agli abitati disciplinati dalla L 445/1908 e che coincidono in gran parte con le aree perimetrate e disciplinate nei rispettivi atti emessi dalla Giunta regionale o dallo stato; tuttavia, dell'elenco contenuto nell'Elaborato L, di cui al comma 1 dell'art. 3 del PTPR, risultano ancora alcuni abitati da consolidare o trasferire non verificati.

3.3 Le fonti normative e di pianificazione per l'art 28 comma 1

Le principali norme analizzate sono:

- Art. 21 del d. lgs. 152/99
- Direttiva Quadro Acque (2000/60/CE)
- PTA regionale (D.A.L. n.40 del 21/12/2005)
- Art. 94 del d. lgs. 152/06
- Pubblicazione del CPM (Calendario, Programma di lavoro e Misure consultive) e della VGP (Valutazione Globale Provvisoria) (Determinazione n. 11303 del 23/05/2023), per l'Aggiornamento del PTA "specifico piano di settore" (art.121 c.1 del d. lgs.152/2006)
- DGR 1557 del 19 settembre 2023 "Presentazione all'Assemblea Legislativa degli obiettivi e delle scelte strategiche generali per l'avvio del Piano di Tutela delle Acque 2030", che include il Documento Strategico elaborato ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. n. 16/2017.

Sulla base dell'evoluzione normativa è stato analizzato l'art. 28 comma 1 del PTPR, per verificare l'effettiva attualità delle previsioni in esso contenute:

art. 28 - Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

"1. Nelle zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei, caratterizzate da elevata permeabilità dei terreni con ricchezza di falde idriche, ricomprese nel perimetro definito nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano, od in tale perimetro intercluse, vale la prescrizione per cui, fermi restando i compiti di cui al D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, sono vietati:

- a. *gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza con la sola eccezione della distribuzione agronomica del letame e delle sostanze ad uso agrario, nonché dei reflui trattati provenienti da civili abitazioni, o da usi assimilabili che sono consentiti nei limiti delle relative disposizioni statali e regionali; "*

La lett. a) non aggiunge nulla a quanto già previsto dalla disciplina nazionale e regionale vigente, che si applica su tutto il territorio regionale.

- b. *"il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici al di fuori di appositi lagoni di accumulo impermeabilizzati con materiali artificiali, i quali ultimi sono comunque esclusi nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua;"*

Per quanto attiene alla lett. b), come previsto dalla LR n. 4/2007, la specifica disciplina sull'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (dalla produzione in stalla fino allo spandimento sul terreno) è contenuta in un regolamento di Giunta regionale, nel quale sono normati anche gli stoccaggi.

Nello specifico, con l'approvazione del Regolamento n. 1 del 28/10/2011 redatto ai sensi dell'art. 8 della l.r. 4/2007, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 112 del D. lgs. 152/2006 ed in attuazione dei criteri e delle norme tecniche generali di cui al decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

del 7 aprile 2006; non è ammessa, su tutto il territorio regionale, la realizzazione di nuovi contenitori in terra per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento. Sono ammessi quelli realizzati prima del 2011, i quali devono comunque rispettare i requisiti tecnici e le norme di salvaguardia ambientale di cui al regolamento regionale.

Nel regolamento regionale, inoltre, sono indicate le aree in cui è vietata la localizzazione degli stoccaggi (di qualunque tipologia), mentre in questa lettera b) dell'art. 28 pare che gli stoccaggi siano vietati nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua.

c. *"la ricerca di acque sotterranee e l'escavo di pozzi, nei fondi propri od altrui, ove non autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell'articolo 95 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775;"*

In merito alla lett. c), si evidenzia che In materia di concessioni per il prelievo d'acqua si applica il Regolamento regionale n.41/2001, che prevede che tutti i prelievi siano soggetti al rilascio di un'autorizzazione, ad eccezione dei pozzi ad uso domestico, per i quali è previsto l'invio di una comunicazione all'autorità competente.

d. *"la realizzazione e l'esercizio di nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere e provenienza, con l'esclusione delle discariche di prima categoria e di seconda categoria tipo a), di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, nonché di terre di lavaggio provenienti dagli zuccherifici, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia;*

e. *"l'interramento, l'interruzione o la deviazione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile."*

Dall'analisi sopra riportata emerge pertanto un generale superamento, dalla normativa sopravvenuta negli anni, di gran parte dell'art. 28 comma 1.

Tali disposizioni dell'articolo 28 sono inoltre applicate ad una cartografia che, nella sostanza, interessa la fascia conoidale che nel Piano di tutela delle acque è specificamente individuata cartograficamente e disciplinata.

Oltre alle leggi sono stati analizzati anche i PTCP che, come previsto dal comma 1 dell'art. 28, hanno recepito le perimetrazioni individuate dal PTPR nelle tavole contrassegnate dal numero 1, assumendo le prescrizioni del PTPR. Con la sopravvenuta istituzione con norma nazionale dei Piani di Tutela delle Acque, i PTCP hanno inoltre recepito e dato attuazione al Piano di Tutela delle Acque del 2005.

In merito alla protezione delle acque superficiali e sotterranee la maggior parte dei PTCP ha integrato i contenuti dell'articolo 28 comma 1 del PTPR all'interno della più ampia e articolata disciplina attuativa del PTA 2005. Tuttavia, tale integrazione solo per alcuni PTCP (in particolare Bologna, Ravenna, Modena e Reggio Emilia) è giunta ad un pieno assorbimento della disciplina del PTPR all'interno delle discipline attuative del PTA 2005.

In tale quadro fanno eccezione il PTCP di Ferrara e il PTCP di Forlì-Cesena, che conservano nella propria disciplina unicamente le prescrizioni dell'art. 28 comma 1 del PTPR, mentre non è stato concluso il percorso di recepimento del PTA nel PTCP.

L'aggiornamento del PTA in corso ha il compito, anche a seguito della riorganizzazione delle funzioni attribuite alle Province della l.r. 13/2015, di ricondurre ad unitarietà a livello regionale sia la disciplina che le cartografie inerenti alla tutela delle acque, superando in tal modo i PTCP.

Si riporta nella tabella di seguito una sintesi dell'analisi relativa all'evolversi dei rapporti tra PTPR-PTCP e PTA 2005 nel contesto normativo di riferimento dei medesimi.

Tabella di raffronto norme PTCP e PTA per la protezione delle acque superficiali e sotterranee.

PTCP	OGGETTO	RECEPIMENTO ART. 28 comma 1 PTPR	RECEPIMENTO PTA	RAFFRONTO tra la cartografia e disciplina di recepimento PTPR e PTA
PC	disciplina	Art. 34+36bis	Art. 35 e 36	I contenuti di PTPR e PTA sono integrati
	cartografia	A1	A5	Cartografia integrata
PR	disciplina	Art. 23	Art. 23+All.4 alle NTA	Disciplina integrata
	cartografia	C1	TAV. 5 Delimitazioni del PTA	Diversa perimetrazione
RE	disciplina	Art. 82	Titolo VII-art. 81-82	I contenuti di PTPR e PTA sono integrati
	cartografia	P5a	P10a	Cartografia integrata
MO	disciplina	Art. 12 A, 12B, 12C	Art. 12 A, 12B, 12C Art. 28, 28A, 28B, 28C	I contenuti di PTPR e PTA sono integrati
	cartografia	1.1	Tavole 8	Cartografia con differenze nelle zone di pianura
BO	disciplina	Art. 5.2+5.3 (ALL. A)	(ALL. A) Art. 5.2, 5.3	I contenuti di PTPR e PTA sono integrati
	cartografia	2B	Tav. 2B	Cartografia integrata
FC	disciplina	Art. 28	Art.50	Disciplina non integrata
	cartografia	TAV.2	TAV.2+TAV.4 Delimitazioni del PTA	Diversa perimetrazione
FE	disciplina	Art. 26	Non recepito il PTA	Contenuti non integrati
	cartografia	TAV.5.1-5.10	-	Diversa perimetrazione
RA	disciplina	Art. 5.3	5.3-5.4	I contenuti di PTPR e PTA sono integrati
	cartografia	TAV. 3	TAV. 3	Cartografia integrata
RN	disciplina	-	Artt. da 3.1 a 3.5	Il PTCP declina le norme in base al
	cartografia		TAV. D-TAV. D/a	Diversa perimetrazione

3.4 Diagnosi del Quadro Conoscitivo in materia di dissesto idrogeologico e di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei.

All'epoca della originaria formulazione del PTPR fu presa dalla Regione la decisione di veicolare all'interno del Piano paesaggistico i contenuti relativi alla pericolosità da frana, nonché la tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei, per supplire alla mancanza dei piani settoriali che da lì a breve vennero istituiti.

Ad oggi tali contenuti permangono e in particolare, la Parte III del Piano – TITOLO V PARTICOLARI TUTELE DELL'INTEGRITA' FISICA DEL TERRITORIO", contiene limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del territorio derivanti dall'instabilità o dalla permeabilità dei terreni, relative a:

- art. 26. Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità (corrispondenti alle frane attive e quiescenti),
- art. 27 Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità (corrispondenti ai depositi di versante),
- art. 28. Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei
- art. 29 Abitati da consolidare o da trasferire

Tali limitazioni sono state articolate e disciplinate dai piani subregionali, ancora vigenti, in applicazione del comma 1 degli artt. 26 e 27 (che attribuisce le prescrizioni contenute nei rispettivi articoli alle zone ed elementi indicati e delimitati nelle tavole contrassegnate dal numero 3 del Piano, prevedendo che i piani subregionali articolino tali perimetrazioni per il territorio di competenza, motivando con adeguate analisi geologiche eventuali discostamenti).

Analogamente, i PTCP, hanno assunto le perimetrazioni delle tavole contrassegnate dal numero 1 del PTPR e la disciplina relative alle zone di tutela dei corpi idrici e superficiali, in applicazione del comma 1 dell'art. 28.

Per quanto riguarda invece l'art. 29 Abitati da consolidare e trasferire, gli atti che hanno istituito le perimetrazioni e la relativa disciplina sia da parte delle Regioni che dello Stato hanno una loro autonomia (poiché la legge che li istituisce è di derivazione statale) anche se non tutti quelli inseriti nell'Elaborato L di cui al comma 1 dell'art. 3 del PTPR sono stati verificati.

Dall'evoluzione normativa meglio declinata al Capitolo 3 della Relazione Generale emerge come, con la nascita dei Piani di Settore (PAI e PTA) e in virtù dei loro recenti aggiornamenti, mantenere inalterata l'attuale struttura cartografica e normativa del PTPR, declinata dai PTCP, comporterebbe una sovrapposizione di perimetrazioni e norme diverse che possono generare incertezze e discrasie nella loro applicazione, oltre a rendere la leggibilità delle medesime assai farraginosa e complessa.

A tali considerazioni occorre aggiungere che l'aggiornamento delle cartografie dei PTCP, per quanto riguarda in particolare il dissesto, prevede un procedimento di variante al PTCP/PTPR che richiede necessariamente anche un'espressione dell'Assemblea Legislativa senza che essa di fatto esprima l'esercizio di alcuna autonomia politica-discrezionale, trattandosi di materia tecnica e, in molti casi, con carattere di urgenza. Tale procedimento, oltre a rappresentare un aggravio procedimentale non garantisce alcuna garanzia di merito, in quanto le perimetrazioni del PTPR sono state ampiamente superate dalla Carta Inventario del Dissesto continuamente aggiornata dal Settore difesa del Territorio e assunte a riferimento dai Piani di Assetto dell'ADBPO e dell'AUBAC.

Per quanto riguarda l'art. 28 comma 1 i PTCP già in attuazione del PTA 2005 hanno, per la maggior parte, integrato la declinazione dell'art. 28 comma 1 all'interno della disciplina ambientale della tutela delle acque. Come emerge dalla Relazione al Quadro Conoscitivo, permangono tuttavia situazioni di non perfetto coordinamento e integrazione delle due discipline e delle rispettive cartografie. Il nuovo PTA in elaborazione contiene la revisione e aggiornamento sia cartografico che normativo complessivo delle Zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano su tutto il territorio regionale in seguito al progredire delle conoscenze e quindi della disponibilità di nuovi dati e strati informativi nonché di nuovi e più moderni strumenti di analisi, che comporterà anche il superamento dei PTCP vigenti che hanno dato attuazione al PTA. Infine, da una analisi approfondita dell'art. 28 comma 1, come riportato nella relazione del Quadro Conoscitivo, al paragrafo 3.3, emerge come le lett. a), b) e c) siano state ampiamente superate dalla legislazione regionale (regolamento regionale 41/2001; l.r. 4/2007, Regolamento n. 1 del 28/10/2011 in coerenza con quanto previsto dall'art. 112 del D.Lgs 152/2006 ed in attuazione dei criteri e delle norme tecniche generali di cui al decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 7 aprile 2006;)